

37.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 APRILE 1973.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALESSANDRINI: Riconoscimento del diritto al pensionamento agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo, cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge 27 giugno 1961, n. 550 (4-04554) (risponde TANNASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1326	BORROMEO D'ADDA: Per l'assunzione di italiani residenti all'estero nelle nostre rappresentanze diplomatico-consolari (4-04254) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1330
ALOI: Sulla situazione occupazionale di Cetraro (Cosenza) in relazione alla chiusura della fabbrica Faini (4-04508) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1327	BOTTA: Disservizio nella spedizione, smistamento e distribuzione del settimanale <i>Eco del Chisone</i> di Pinerolo (Torino) (4-04304) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1331
BARDOTTI: Sul trattamento riservato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, alle insegnanti madri (4-01882) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1327	CALABRÒ: Qualifica di guardiano capo del dipendente del genio civile di Catania, Antonio Berro (4-00501) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	1331
BASSI: Per la revoca della concessione della funivia Erice-Trapani gestita dalla società Sitas (4-03556) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	1327	CALABRÒ: Pagamento del pedaggio sull'autostrada Messina-Catania (4-00505) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	1331
BERTOLDI: Sul ritiro di dodici alunni inviati dall'istituto professionale alberghiero di Firenze presso l'istituto Vittorio Veneto (4-03099) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1328	CALDORO: Sul disservizio esistente presso le tre conservatorie dei registri immobiliari di Napoli (4-03310) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1332
BIAMONTE: Per la stima da parte dell'ufficio tecnico erariale di Salerno dell'area destinata ai giardini pubblici nel comune di Pontecagnano (Salerno) (4-03640) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1328	CALVETTI: Sulla sistemazione del tratto di innesto della statale n. 36 « dello Spluga e del lago di Como » alla strada provinciale di Valgreghentino (4-00108) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	1332
BIANCO: Per la immediata riapertura della biblioteca nazionale di Roma (4-04350) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1329	CATANZARITI: Per il ripristino della strada statale n. 112 in provincia di Reggio Calabria (4-00238) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	1333
BOFFARDI INES: Sul piano regolatore del porto di Camogli (Genova) (4-00438) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	1329	CERVONE: Sul pagamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni committenti appalti di opere pubbliche (4-04168) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1334
		CIAMPAGLIA: Sulla soppressione di taluni ispettorati compartimentali delle tasse ed uffici del registro e sulla con-	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

	PAG.		PAG.
centrazione in unica sede di diversi uffici (4-04051) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1335	correnti ai posti di meccanografi IVA dichiarati idonei (4-03448) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1341
CRISTOFORI: Per la sistemazione del fondale alla foce del Po di Goro (Ferrara) (4-00163) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	1336	DE VIDOVIK: Sgravi fiscali concessi dall'ex governo militare alleato a Trieste e non recepiti dall'IVA (4-03905) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1341
DAL SASSO: Sollecito funzionamento del servizio meccanografico per il pagamento degli stipendi ad alcuni insegnanti di ruolo (4-03948) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1336	DI GIESI: Sulla utilizzazione degli ex dipendenti dai soppressi uffici delle imposte di consumo assunti successivamente al 1° ottobre 1972 (4-03974) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1341
D'AQUINO: Per la riduzione dei prezzi dei pasti serviti sui treni rapidi e direttissimi (4-04042) (risponde BOZZI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	1337	FOSCHI: Pagamento delle somme spettanti ai comuni, relative ai tributi soppressi con l'entrata in vigore dell'IVA (4-04584) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1342
D'AURIA: Sistemazione della statale n. 421 nel tratto Molveno-Andalo (Trento) (4-01109) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	1338	FRACANZANI: Sui maggiori oneri fiscali a carico dei comuni, in particolare nel settore dei lavori pubblici in seguito all'introduzione dell'IVA (4-03928) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1343
D'AURIA: Sulla mancata concessione del rinvio del servizio di leva ai giovani che frequentano il IV anno degli istituti tecnici a Napoli (4-03212) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1338	FRASCA: Per la concessione della decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1966 agli insegnanti abilitati immessi nei ruoli della scuola media (4-04006) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1344
D'AURIA: Per la concessione agli avieri in servizio di leva presso l'aeroporto di Grazzanise del pullman di collegamento con Napoli e della paga anche per le giornate di licenza ordinaria (4-03368) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1338	FUSARO: Per l'esatta interpretazione delle norme che prevedono una riduzione transitoria dell'IVA nel settore edilizio (4-03570) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1344
DELLA BRIOTTA: Sulle nuove disposizioni delle autorità elvetiche in materia di durata del permesso di soggiorno per gli operai stranieri occupati nell'edilizia (4-03552) (risponde ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1339	GIOVANNINI: Sul ventilato trasferimento dalla provincia di Firenze di numerosi ex dipendenti delle imposte comunali di consumo passati alle dipendenze dello Stato (4-04208) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1345
DE MICHELI VITTURI: Sulla definizione della zona B nel Nuovo Atlante geografico De Agostini di Novara (4-01738) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1340	LOBIANCO: Necessità di impartire adeguate istruzioni agli uffici tributari periferici per la corretta applicazione dell'IVA al settore agricolo (4-04158) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1346
DE MICHELI VITTURI: Sulla ventilata concessione all'Unione Sovietica da parte del presidente jugoslavo Tito di una base nel porto di Fiume e di un corridoio terrestre fino all'Ungheria (4-03676) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1340	LOBIANCO: Sull'aliquota IVA applicabile alla produzione di latte fresco (4-04161) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1347
DE VIDOVIK: Per l'assunzione da parte degli uffici finanziari di tutti i con-		LOMBARDI RICCARDO: Sul significato del « preavviso di assegnazione alla mobilitazione » notificato a militari in congedo (4-03213) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1347

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

PAG.	PAG.
LUCIFREDI: Sull'esclusione della città di Genova dai dieci centri di raccolta previsti nel progetto per l'automazione del servizio dei conti correnti speciali (4-03218) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	precedenti concorsi (4-03098) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
1348	1354
MAGGIONI: Per l'installazione di un semaforo a Garlasco (Pavia) (4-00076) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: IVA applicabile sui berretti e copricapo diversi da quelli di maglia (4-04045) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)
1348	1354
MAGGIONI: Realizzazione dell'autostrada del « terzo valico » (4-00397) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Pensione di reversibilità a Giuseppa Morini di Pisa orfana di un operaio deceduto (4-04140) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
1348	1354
MAGGIONI: Per il finanziamento degli ulteriori lavori di ampliamento della stazione ferroviaria di Pavia (4-03812) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Sul caso di un capitano della guardia di finanza di La Spezia (4-04280) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)
1349	1355
MENICACCI: Sull'esigenza di una più severa selezione e di una approfondita preparazione tecnica per gli esaminatori dei candidati alla patente di guida (4-03892) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	PALUMBO: Per la riliquidazione della pensione all'ex appuntato della guardia di finanza Leonardo Amato di Ceraso (Salerno) (4-04203) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)
1349	1355
MENICACCI: Pensilina sul terzo binario della stazione ferroviaria di Fabro-Ficulle (Terni) (4-04141) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	PASCARIELLO: Per l'applicazione della legge 31 marzo 1971, n. 214, concernente provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (4-04604) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
1351	1355
MERLI: Sulla mancata ripartizione tra il personale di custodia dei musei da parte della amministrazione delle accademie di belle arti delle quote derivanti dai proventi delle casse di soccorso (4-03766) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	PERRONE: Sui disagi dei lavoratori pendolari della provincia di Messina a causa del disservizio nelle comunicazioni ferroviarie con il capoluogo (4-03507) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
1351	1356
MESSENI NEMAGNA: Provvedimenti per regolarizzare giuridicamente la posizione dei diurnisti in servizio presso il Ministero della difesa retrocessi di autorità alla 3ª categoria in sede di adeguamento degli organici (4-03386) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	PEZZATI: Sul trasferimento da Firenze di alcuni ex dipendenti delle imposte di consumo (4-04133) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)
1352	1356
MESSENI NEMAGNA: Sull'affidamento del comando della scuola militare dei paracadutisti di Pisa e della unità paracadutisti di Livorno ad ufficiali superiori non paracadutisti (4-03844) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	PISICCHIO: Sul ventilato trasferimento in altra provincia, da parte del Ministero del tesoro, di una parte degli ex dipendenti delle imposte di consumo di Bari (4-04753) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della difesa</i>)
1353	1357
MONTI RENATO: Statizzazione della Riola (Bologna)-Pistoia (4-00969) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	POLI: Sui lavori di restauro della facciata di Palazzo Pitti a Firenze (4-01810) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
1353	1358
MORO DINO: Per l'indizione di un concorso a preside per soli titoli riservato agli insegnanti dichiarati idonei nei	QUILLERI: Finanziamenti agevolati per le iniziative commerciali nel Mezzogiorno di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853 (4-04023) (risponde TAVIANI, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)
	1358

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

PAG.	PAG.		
REVELLI: Per la costruzione dell'autostrada Albenga (Savona)-Garessio-Ceva (Cuneo) (4-01193) (risponde Russo VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	1359	TESI: Sulle carenze del servizio postale in provincia di Pistoia (4-03467) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1363
RICCIO STEFANO: Svincolo sulla superstrada Caserta-Camerelle a San Giuseppe Vesuviano (4-00048) (risponde Russo VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	1359	TORTORELLA GIUSEPPE: Per l'urgente espletamento delle pratiche relative alle nomine in ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 468 (4-03349) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1364
RICCIO STEFANO: Per la costruzione di porti turistici nella baia di Massa Lubrense, Nerano di Massa Lubrense, Torre del Greco, Capo Miseno in Monte di Procida e a Sorrento (Napoli) (4-03188, 03189, 03190 e 03191) (risponde TAVIANI, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	1360	TORTORELLA GIUSEPPE: Presunti appalti per la propaganda all'IVA (4-04031) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1364
RUSSO FERDINANDO: Ventilata installazione di una raffineria di petrolio da parte della Chemical in Capo Granitola di Mazara del Vallo (Trapani) (4-02622) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1360	TOZZI CONDIVI: Per esentare dall'imposta sulla pubblicità gli espositori in enti fieristici e gli enti stessi (4-03324) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1365
RUSSO FERDINANDO: Per il potenziamento dell'organico dell'ufficio sanitario del compartimento ferrovie dello Stato di Palermo (4-03391) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	1361	TREMAGLIA: Per il potenziamento degli uffici giudiziari del tribunale di Bergamo (4-03323) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	1365
RUSSO FERDINANDO: Sollecita evasione delle pratiche relative all'aumento dell'assegno degli operatori ULA di taluni uffici locali della provincia di Palermo e di Trapani (4-03610) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1361	TRIPODI ANTONINO: Sulla soppressione della cattedra di tedesco nella scuola media Spanò-Bolani e su analoga disposizione nell'istituto tecnico di Reggio Calabria (4-02783) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1367
SACCUCCI: Sui militari dispersi in Russia durante la guerra 1940-45 (4-02410) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1362	URSO SALVATORE: Per l'estensione a numerosi comuni della provincia di Catania della sospensione nella riscossione delle imposte e sovrainposte sul reddito dominicale ed agrario disposta dalla locale intendenza di finanza (4-03857) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1367
SINESIO: Per la riattivazione del servizio di funivia Trapani-Erice e per la tutela del posto di lavoro dei dipendenti della società concessionaria SITAS (4-04145) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	1362	VINEIS: Sulla chiusura festiva dei distributori di carburante nelle zone turistiche e in particolare nelle vallate alpine (4-00513) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1368
SISTO: Per la costruzione del traforo del Cremolino (4-01120) (risponde Russo VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	1363		
SPONZIELLO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Giuseppe Semeraro (4-04116) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	1363		

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere i criteri di applicazione dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, che ha riconosciuto il diritto al pensionamento agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle categorie in congedo cessati dal servizio prima della data di entrata in vigore di detta legge o entro sei mesi da tale data.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se sussistano ancora dubbi di interpretazione circa l'articolo 4 della suddetta legge, dopo l'avvenuta pronuncia giurisdizionale secondo cui le campagne di guerra e gli altri aumenti per servizi speciali si computano in pensione in aggiunta al periodo di 20 anni che la legge assicura a coloro che hanno prestato almeno 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo e se, infine, siano attualmente allo studio misure atte a consentire il riesame dei provvedimenti pensionistici emessi anteriormente alla citata pronuncia giurisdizionale.

(4-04554)

RISPOSTA. — Per poter far luogo al riesame dei provvedimenti di pensione emessi anteriormente alla pronuncia giurisdizionale richiamata dall'interrogante, è stato predisposto apposito schema di disegno di legge, in ordine al quale si attende di definire col Ministero del tesoro il problema della copertura finanziaria.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione, in cui versano i 400 dipendenti ed operai, a seguito della chiusura della fabbrica Faini di Cetraro (Cosenza).

Per sapere, inoltre, quali idonei ed immediati interventi ritengano di dover prendere per la riapertura della fabbrica Faini di Cetraro, la cui chiusura, avvenuta molti mesi fa, ha prodotto notevoli danni nei confronti non soltanto dei 400 operai e dipendenti della stessa fabbrica, ma anche nei confronti della economia della zona.

(4-04508)

RISPOSTA. — La finanziaria GEPI — per quanto riguarda il maglificio Faini di Cetraro — ha già approvato un piano che prevede una iniziativa sostitutiva nel campo della tessitura. L'avviamento di tale iniziativa è per altro subordinato all'ottenimento di un finanziamento, ai sensi della vigente legge del Mezzogiorno, da parte dell'ICIPU e della ISVEIMER, ai quali è stata già presentata la relativa domanda.

Per quanto concerne l'iniziativa nel settore della maglieria, la GEPI ha incontrato delle difficoltà con la curatela per le condizioni di affitto dello stabilimento, difficoltà

che per altro la GEPI medesima ritiene di poter superare entro breve tempo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

BARDOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello strano trattamento riservato dagli organi periferici della amministrazione scolastica (in particolare da alcune segreterie di scuola secondaria) alle insegnanti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla « Tutela delle lavoratrici madri ».

È noto il contenuto dell'articolo 8 della suddetta legge: « le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonché a quello di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge ».

L'interrogante chiede di conoscere i motivi che inducono gli uffici scolastici a ridurre lo stipendio durante il mese di agosto, mentre contestano il diritto a fruire del mese di ferie a chi si trova, durante lo stesso mese, nelle condizioni previste dall'articolo 4 o, a maggior ragione, dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

(4-01882)

RISPOSTA. — I problemi prospettati dall'interrogante hanno trovato soluzione nelle istruzioni impartite da questo Ministero con la circolare in data 4 gennaio 1973, n. 2.

Con la circolare medesima è stato chiarito che l'assenza per gravidanza e puerperio coincidente integralmente con le vacanze estive, compreso il mese di agosto, fa salvo il diritto delle interessate al godimento del congedo ordinario in altro periodo dell'anno scolastico, fermo restando il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro: SCALFARO.

BASSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda aderire alle reiterate e legittime richieste del comune di Erice (Trapani) disponendo la revoca della concessione della funivia, Erice-Trapani, in atto gestita dalla società SITAS, resasi più volte inadempiente e già diffidata, per consentire al comune medesimo di assumere la gestione.

(4-03556)

RISPOSTA. — Le richieste del comune di Erice sono intese a promuovere un provvedimento ministeriale di revoca della concessione alla società per azioni SITAS della funivia sovvenzionata Trapani-Erice, nel presupposto che esista una situazione in contrasto con l'obbligo della concessionaria di assicurare lo svolgimento e la regolarità del servizio, al fine di subentrarne nella gestione.

Si fa rilevare che le cause che hanno reso precaria, in questi ultimi anni, la continuità dell'esercizio, non realizzano la esistenza di irregolarità o ripetute irregolarità anche non gravi previste dall'atto-capitolato 27 giugno 1955, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1955, n. 997, in quanto dette cause non sono esclusivamente imputabili alla società concessionaria.

La mancata corresponsione dei contributi per gli anni 1970-1971 e, in parte, 1972 da parte degli enti, che ebbero, a suo tempo, particolare interesse alla costruzione della funivia (regione, provincia di Trapani, comuni di Trapani e di Erice) ha determinato negative ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda, già deficitaria per l'aumento delle spese di puro esercizio e per la diminuita intensità di traffico.

L'inadempienza è stata di ostacolo all'esercizio di ogni potere revocatorio, attinente a motivi di legittimità ed ha impedito all'amministrazione la notifica di formali intimazioni e diffide, ai sensi dell'articolo 13 del richiamato atto-capitolato.

Permane, tuttavia, la facoltà del comune di Erice di assumere a propria cura l'esercizio della funivia, conformemente alle disposizioni vigenti che disciplinano la materia delle gestioni dirette, succedendo all'attuale concessionario nei rapporti patrimoniali e finanziari.

Il Ministro: BOZZI.

BERTOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto si è verificato a Firenze nell'istituto professionale alberghiero Aurelio Saffi. La preside di detto istituto, circa un mese e mezzo fa, aveva inviato 12 alunni del suo istituto al Vittorio Veneto di Firenze, anche per evitare a questo gruppo di ragazzi il disagio di un lungo tragitto giornaliero. Sennonché nei giorni scorsi la preside ha comunicato al presidente dell'istituto Vittorio Veneto — opera pia — la decisione di ritirare i 12 alunni

motivandola con la considerazione che gli allievi del Saffi non avrebbero trovato nell'istituto sopraddetto un « ambiente sano ed ineccepibile » e che anzi il contatto con gli allievi del Vittorio Veneto sarebbe risultato nocivo.

Poiché l'opera pia Vittorio Veneto, che ospita ed educa ragazzi disadattati e ragazzi non riconosciuti dai genitori o comunque privi della famiglia, esplica tale attività secondo le nuove e più moderne concezioni dell'assistenza ponendosi all'avanguardia degli esperimenti « casa-famiglia », la decisione adottata dalla preside — in contrasto con le moderne concezioni dell'assistenza —, riveste particolare gravità perché evidentemente fondata su concezioni ormai superate soprattutto nel settore della scuola e che viceversa vorrebbero conservare discriminazioni odiose, quanto inumane, tra giovani, a seconda della loro appartenenza o meno ad una famiglia regolarmente costituita.

In considerazione di ciò l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'opinione sull'episodio riferito che è tanto più grave perché altri casi consimili si sono verificati in alcune scuole di borgate romane e quali provvedimenti si intendano prendere di conseguenza. (4-03099)

RISPOSTA. — La decisione adottata dalla preside dell'istituto professionale alberghiero di Firenze di ritirare alcuni alunni dall'istituto Vittorio Veneto della stessa città nel quale erano ospitati non sembra inopportuna.

Si ritiene, infatti, che esperimenti di carattere psicopedagogico non possono essere realizzati senza il consenso dei diretti interessati o contro la loro volontà.

La permanenza nel Vittorio Veneto non poteva, pertanto, essere consentita in presenza di specifiche richieste in contrario da parte dei genitori degli alunni interessati.

Il Ministro: SCALFARO.

BIAMONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga dover richiamare al senso del dovere e delle responsabilità il direttore dell'ufficio tecnico erariale di Salerno, il quale, senza giustificato motivo, lascia inevasa la pressante richiesta del comune di Pontecagnano che attende, fin dal 21 dicembre 1970, la stima dell'area destinata a giardini pubblici nel comune medesimo. (4-03640)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

RISPOSTA. — La questione rappresentata non sembra sia da porsi nei termini illustrati, nella interrogazione.

La perizia di stima venne richiesta dal comune di Pontecagnano Faiano all'ufficio tecnico erariale di Salerno in data 22 gennaio 1971.

Lo stesso comune, reso edotto con nota del 22 febbraio 1971 1/1470 del fatto che l'incarico non rientrava tra i compiti di istituto degli uffici tecnici erariali, rinnovò la richiesta in data 3 marzo 1971 precisando che la perizia avrebbe potuto essere eseguita con spese a suo carico e, di conseguenza, da parte di un tecnico erariale in veste professionale ed a titolo e con responsabilità esclusivamente personali.

Poiché tali prestazioni, a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere eseguite senza specifica autorizzazione dell'amministrazione, il dirigente dell'ufficio tecnico erariale di Salerno interpellò al riguardo la competente direzione generale, la quale rilasciò la prescritta autorizzazione in data 13 ottobre 1971 sul presupposto che l'avvenuta entrata in funzione del comitato regionale, in sostituzione della giunta provinciale amministrativa, consentisse tale autorizzazione, dato che le deliberazioni comunali, a seguito dell'istituzione del detto nuovo organo, non erano più soggette al parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale. Si evitava così che la valutazione eseguita a titolo personale e professionale da un tecnico erariale fosse soggetta successivamente al parere di congruità dell'ufficio di appartenenza del medesimo, dopo essere stata recepita in una deliberazione comunale. Il che, per quanto non incompatibile né scorretto, sarebbe stato per altro poco opportuno.

Del presupposto, quindi, in base al quale era stata autorizzata la valutazione, fu data notizia anche al sindaco di Pontecagnano Faiano.

Senonché l'anzidetto comitato regionale di controllo non era invece ancora entrato in funzione e avrebbe preso a funzionare solo il 15 gennaio 1973. Quindi, solo dopo questa data ha potuto avere corso la valutazione, la quale, eseguita in pochissimi giorni, è stata inviata al comune di Pontecagnano Faiano in data 27 gennaio 1973.

Non sembra, pertanto, che nel comportamento del dirigente l'ufficio tecnico erariale di Salerno siano da ravvisarsi motivi di censura.

Il Ministro: VALSECCHI.

BIANCO, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, ROGNONI, MERLI, ISGRÒ E PATRIARCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per accelerare la riapertura della biblioteca nazionale di Roma, già da troppo tempo chiusa con gravissimo danno per le ricerche che molti studiosi hanno dovuto perfino interrompere; se esista un piano di progressiva utilizzazione del patrimonio librario, ed entro quale data possa prevedersi la totale agibilità dell'importante istituzione. (4-04350)

RISPOSTA. — La biblioteca nazionale centrale di Roma, sebbene abbia ottenuto la consegna solo in via provvisoria dell'edificio degli uffici e del palazzo dei magazzini, ha già trasferito una parte del personale e provveduto alla scaffalatura completa di tutti i magazzini occorrenti per il deposito dei libri.

L'installazione delle scaffalature ha consentito di dare inizio al trasferimento del materiale librario dislocato nei magazzini esterni della biblioteca (circa 300 mila volumi), che è in via di sistemazione nella nuova sede dopo gli opportuni trattamenti (legature, restauro, disinfestazione e disinfezione).

È già iniziato il trasferimento per lotti di tutti i libri della vecchia sede del Collegio Romano che, in considerazione della precaria stabilità dell'edificio, sarà effettuato sotto il controllo dell'ufficio del genio civile per le opere edilizie della capitale e con l'adozione di tutti gli accorgimenti da detto ufficio suggeriti, per un razionale svuotamento dell'immobile, che ne consenta il nuovo assestamento statico.

Va considerato che le operazioni di trasferimento non potranno essere effettuate con la dovuta rapidità a causa della situazione statica del Collegio Romano; si aggiunga poi che buona parte dei volumi dovrà passare per le celle di disinfezione e tutti poi dovranno essere riordinati nella loro definitiva sistemazione. Conseguentemente tutto il materiale librario potrà essere sistemato funzionalmente nella nuova sede in un periodo di tempo che in nessun caso può prevedersi breve. Si precisa infine che per l'apertura della biblioteca occorrerà non meno di un anno.

Il Ministro: SCALFARO.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere quali

ulteriori provvidenze intendano prendere per l'esecutorietà del progetto del piano regolatore del porto di Camogli (Genova) ante 1956, per il completamento dei lavori di prolungamento del molo in atto a metri 95,00 e per tutte quelle opere di rifinitura (banchinamento, massi nell'avamposto che provocano incidenti d'incaglio alle imbarcazioni per l'entrata e la uscita per il basso fondale ed altro), tali da rendere sicuro ed agevole il porto sopraccitato.

L'interrogante, in considerazione del fatto che tale efficienza è una componente essenziale prioritaria per il turismo e per gli abitanti del comune che traggono dalla pesca i proventi ed i mezzi di sussistenza, chiede un urgente snellimento delle pratiche burocratiche necessarie per l'ultimazione dei lavori tenendo presente che nella stagione invernale i lavori possono risultare difficoltosi e pericolosi soprattutto da eventuali libecciate che portino i massi frangiflutti dall'esterno all'interno del molo stesso. (4-00438)

RISPOSTA. — Per il prolungamento del molo foraneo del porto di Camogli, secondo le previsioni del piano regolatore, l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova compilò un progetto generale dell'importo di lire 199.210.000 e, in relazione alla disponibilità dei fondi, un progetto di primo stralcio di lire 99.677.000.

Tali lavori di primo stralcio sono in corso di esecuzione.

Si sta provvedendo allo studio di una perizia di variante e suppletiva al cennato progetto generale, nel quale saranno inclusi tutti i lavori necessari per la sistemazione dell'opera in ogni suo particolare, compreso il banchinamento che comporterà una spesa totale di lire 425 milioni.

Difficilmente potrà, però, provvedersi al finanziamento della maggiore spesa di circa lire 325 milioni per l'insufficienza dei fondi al momento a disposizione per opere marittime.

Altrettanto è da dire nei riguardi della spesa occorrente per l'attuazione delle restanti opere previste nel piano regolatore, spesa che ammonta a lire 1 miliardo e 200 milioni.

Per quanto riguarda, infine, l'agibilità del porto in argomento, l'ufficio per le opere marittime di Genova ha escluso la presenza di massi nell'avamposto ed ha assicurato che la entrata e la uscita sono agevoli in quanto esistono fondali sufficienti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Russo.

BORROMEO D'ADDA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se corrisponda a verità il fatto che le nostre rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, quando hanno necessità di assumere personale avventizio per il funzionamento dei rispettivi servizi escludono regolarmente i connazionali colà residenti, e danno esclusiva preferenza a cittadini stranieri.

Per conoscere se sia vero il fatto che questa situazione sarebbe stata determinata da specifiche istruzioni emanate dal Ministero.

Per sapere, nel caso in cui quanto sin qui esposto fosse corrispondente al vero, quali sarebbero state le ragioni ed i motivi di questa decisione e, qualora la assunzione di personale straniero fosse stata suggerita da qualche specifica e ben circoscritta situazione locale, al caso di carattere contingente, in applicazione a quali criteri si sarebbe presa la decisione di escludere dovunque la assunzione di connazionali, e se di fronte alla realtà della lamentata situazione non sia il caso di riconsiderare, con urgenza, quanto disposto con le istruzioni sopra indicate. (4-04254)

RISPOSTA. — In base al decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1967 emendato dalla legge del 17 giugno 1970, l'amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere per le esigenze dei propri uffici all'estero impiegati a contratto (non personale avventizio) fino ad un massimo di 1.400 unità, da ridursi, in seguito al passaggio nei ruoli organici del personale a contratto in possesso di particolari requisiti, a 900 unità entro il giugno 1975.

Tale personale può essere di cittadinanza italiana o straniera; per disposizione di legge non meno di 250 unità — da aumentarsi a 350 entro il giugno 1975 — devono essere stranieri.

Il personale italiano può essere assunto solo per concorso e deve avere, tra gli altri requisiti, almeno due anni di residenza nel paese o area geografica dove si trova l'ufficio per il quale concorre. Il personale straniero può essere assunto direttamente dall'ufficio interessato dietro autorizzazione del Ministero degli esteri.

L'assunzione del personale a contratto, che svolge mansioni analoghe a quelle del personale di ruolo non direttivo, cioè di concetto, di archivio o copia ed ausiliarie, è stata voluta dal legislatore per il fatto che in taluni paesi le difficoltà linguistiche ed ambientali consigliano l'impiego di personale nato sul posto, o che almeno vi abbia trascorso un lungo perio-

do in modo da conoscere perfettamente lingua ed usi locali, così da fornire una indispensabile collaborazione al personale di ruolo proveniente dall'Italia.

Poiché in molti paesi non è possibile trovare nostri connazionali viventi sul posto, per lo meno con i requisiti desiderati a disposti a prendere servizio presso i nostri uffici, la legge, come si è detto, contempla l'assunzione di cittadini stranieri, autorizzazione che è stata concessa da questo Ministero di volta in volta dietro documentate richieste degli uffici all'estero interessati.

L'amministrazione degli esteri in questo campo procede quindi esclusivamente sulla base di una rigorosa applicazione della legge.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

BOTTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quale provvedimento intenda disporre per eliminare il grave disservizio nella spedizione, smistamento e distribuzione del settimanale *Eco del Chisone* di Pinerolo (Torino).

Si rileva che il disservizio dura ormai da anni con gravi danni economici tali da compromettere la presenza del giornale in vaste zone della provincia di Torino ed in particolare del Pinerolese.

Pare assurdo che si continui in arcaiche disposizioni che, come in questo caso, il giornale viene avviato da Pinerolo a Torino e quindi da Torino a Pinerolo per la distribuzione nella zona di Pinerolo, dove maggiori sono gli abbonamenti.

Appare evidente che, al di là di altre considerazioni, solo questa pendolarità di 60 chilometri complessivi, toccando il grosso centro di Torino caotico nel servizio postale, come da tempo a conoscenza del Ministero, non fa che provocare i lamentati periodici disservizi.

(4-04304)

RISPOSTA. — Gli accertamenti ispettivi tempestivamente disposti hanno consentito di rilevare che il disservizio lamentato dall'interrogante si è in effetti verificato solo il 22 febbraio 1973, precisamente per il n. 8 del settimanale *Eco del Chisone*, ed è stato determinato da una agitazione del personale addetto allo scambio degli effetti postali nella stazione di Torino Porta Nuova.

Nel corso degli accertamenti è emerso anche che l'ufficio postale di Pinerolo, precedentemente, provvedeva a effettuare spedizioni dirette del detto settimanale per gli uffici del

circondario, affidando il trasporto dei plichi alle autolinee SAPAV. Successivamente, a causa di uno sciopero prolungato del personale delle citate autolinee, tuttora in atto, che rifiuta di eseguire il trasporto degli effetti postali, l'ufficio suddetto ha dovuto convogliare su Torino Ferrovia la spedizione del settimanale.

Si è trattato, pertanto, di un provvedimento a carattere transitorio, imposto da motivi contingenti, per cui, non appena le autolinee SAPAV avranno normalizzato il loro servizio, potrà essere ripristinato l'avviamento diretto da Pinerolo, evitando così il transito per Torino.

Il Ministro: GIOIA.

CALABRÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come mai il dipendente del genio civile di Catania, Berro Antonino, operaio permanente con la qualifica di stradino (coeff. 151) trasferito all'ufficio del genio civile di Catania con l'incarico speciale della custodia e portierato dello stabile demaniale ove ha sede l'ufficio stesso, avendo espletate le mansioni suddette di custode e portiere, non venga inquadrato nella seconda categoria con la qualifica di guardiano capo.

(4-00501)

RISPOSTA. — Non è stato possibile disporre l'inquadramento nella seconda categoria degli operai permanenti del ruolo dei servizi generali di questa amministrazione dell'operaio permanente (di terza categoria dello stesso ruolo) Berro Antonio. Manca, infatti, il presupposto della vacanza dei posti nella categoria superiore, come prescritto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 1078.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

CALABRÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come mai sull'autostrada Messina-Catania l'utente della strada sia costretto a pagare « la quota dovuta » subito al casello d'ingresso, anziché al casello d'uscita, come avviene su tutte le autostrade.

Per sapere se ritenga di dover intervenire, perché ciò determina dispendio di tempo, giacché alla fine del percorso viene effettuato il controllo sul biglietto, e determina anche l'irregolarità, che, se un turista durante il percorso esce dall'autostrada richiamato dalle bellezze dei paesi rivieraschi, rientrando nel-

l'autostrada è costretto a pagare una seconda volta per lo stesso percorso per cui ha già pagato al casello d'ingresso dell'autostrada.

(4-00505)

RISPOSTA. — Il sistema di riscossione dei pedaggi adottato sulla Messina-Catania può considerarsi di carattere provvisorio, in quanto dopo il collegamento con l'autostrada Messina-Palermo, dovrà essere attuato un sistema di esazione automatica dei pedaggi con pagamento all'uscita, analogo a quello attualmente in vigore su larga parte delle autostrade in esercizio.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

CALDORO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di completo disservizio, disordine e caos esistente nelle tre conservatorie dei registri immobiliari di Napoli dove: in quelle distinte come Napoli 1 (città) e Napoli 2 (provincia), entrate in funzione il 1° gennaio 1973 manca qualsiasi attrezzatura, dalle suppellettili ai registri e repertori, e per tale causa, come sostengono i preposti ai servizi, non vengono pubblicate le formalità ipotecarie al momento della presentazione come prescritto dalla legge, né restituiti i dupli delle formalità, né sono possibili ispezioni ai registri immobiliari; mentre in quella denominata Napoli-Stralcio non vengono repertorate le formalità da circa 40 giorni, né restituiti i dupli delle formalità, giacenti in ordine sparso sui vari ambienti costituenti l'ufficio da oltre 25 giorni, né è possibile ottenere i dupli delle cancellazioni delle ipoteche da circa quattro mesi per l'assenza del conservatore e gerente preposto a tale conservatoria sino al 31 dicembre 1972, né infine è possibile effettuare ispezioni ai registri immobiliari.

In definitiva l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per far cessare tale disservizio in modo da alleviare il disagio delle categorie professionali, dei privati e degli operatori economici interessati. (4-03310)

RISPOSTA. — Effettivamente nei primi giorni del corrente anno, a seguito della suddivisione in tre conservatorie dell'unica già esistente in Napoli sino al 31 dicembre 1972, non si era ancora instaurata, nei tre nuovi uffici ipotecari, stante l'inevitabile fase di assestamento, quella definitiva ed organica sistema-

zione funzionale, tale da assicurare il regolare svolgimento dei servizi di istituto.

Attualmente la situazione delle attrezzature delle due nuove conservatorie è bene avviata verso livelli di normalità, essendo stati gli uffici dotati dell'indispensabile per poter funzionare e cioè di mobili, macchine da scrivere, calcolatrici, telefono, impianto di forza motrice per il funzionamento delle macchine fotocopiatrici, nonché dell'uso degli ascensori.

Circa la pubblicazione delle formalità ipotecarie, risulta che essa viene eseguita giornalmente e regolarmente mediante iscrizione nel registro mod. 60, così come prescritto dalla legge.

Anche le ispezioni dei registri immobiliari vengono normalmente eseguite, pur con l'inevitabile disagio di dover effettuare le visure a tutto il 31 dicembre 1972 presso l'ufficio stralcio e quelle relative al periodo successivo presso le nuove conservatorie di Napoli 1 e Napoli 2.

Per quanto concerne la mancata repertoriatura delle formalità, si fa presente che l'arretrato, del resto già quasi eliminato e più limitato nel tempo, si era costituito in conseguenza del cospicuo numero di formalità pubblicate durante il mese di dicembre dello scorso anno (nel solo giorno 18 di detto mese, ad esempio, ne erano state pubblicate 450).

Analoghe considerazioni valgono a giustificare il ritardo nella restituzione dei dupli delle formalità.

La situazione degli annotamenti si è, del pari, normalizzata, in quanto il carico pendente è stato firmato dal conservatore cessato.

In definitiva, tenuto conto del fatto che anche la fornitura degli stampati è stata pressoché completata, può ritenersi che, dopo l'inevitabile fase di assestamento, la situazione delle conservatorie di Napoli si vada progressivamente normalizzando, e che pertanto nel più breve tempo possibile, anche la funzionalità dei tre uffici sarà pienamente assicurata nell'interesse dell'amministrazione e delle categorie interessate.

Il Ministro: VALSECCHI.

CALVETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare la pericolosità del tratto di innesto della strada statale n. 36 « dello Spluga e del Lago di Como » alla strada provinciale di Valgreghentino. Detto innesto non consente visibilità a chi si immette nella strada statale, che ha di-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

ritto di precedenza, poiché l'imbocco stesso è angusto e ad angolo retto e con fondo non livellato.

È per altro da tener presente che l'innesto in questione è l'unica via di accesso all'intero comune di Valgreghentino e alla numerosa popolazione che vi gravita, la quale deve servirsene quotidianamente per recarsi ai diversi centri vicini (Lecco, Merate, ecc.), per motivi di lavoro. (4-00108)

RISPOSTA. — La pericolosità dell'innesto della strada provinciale di Valgreghentino con la statale n. 36 « del Lago di Como e dello Spluga », all'altezza del chilometro 42+750 di quest'ultima, dipende dalla presenza di un fabbricato in fregio su un lato della provinciale e, dal letto di un torrente dal lato opposto.

Inconvenienti del genere si riscontrano per quasi tutte le strade che si diramano dalla statale n. 36.

Il compartimento della viabilità dell'ANAS è dell'avviso che la installazione di impianti semaforici agli incroci più importanti potrebbe dar luogo ad intasamenti del traffico, senza per altro migliorare la sicurezza della circolazione.

Per ovviare a tali inconvenienti, l'amministrazione proprietaria della strada potrebbe elaborare un progetto di innesto del tipo prescritto da questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

CATANZARITI E TRIPODI GIROLAMO.
— *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.*
— Per sapere se siano a conoscenza del grave, profondo, giustificato malcontento delle popolazioni di Plati, Bovalino, Benestare, Careri, Santa Cristina, Sinopoli, Bagnara, Delianova, Cosoleto, Sant'Eufemia, Oppido, ecc. per il mancato ripristino della strada statale 112, notevolmente danneggiata dalle alluvioni del 1951.

Se siano a conoscenza dell'iniziativa promossa dall'associazione turistica di Santa Cristina d'Aspromonte, in collaborazione con l'amministrazione comunale locale e della energica presa di posizione dei sindaci dei comuni interessati, i quali chiedono con forza la immediata soluzione del ripristino della statale 112, motivata da esigenze economiche, sociali, turistiche e civili.

Gli interroganti chiedono di sapere i motivi per i quali a 21 anni di distanza un'arteria di così vitale importanza non è stata riattivata, nonostante gli strumenti legislativi predisposti a seguito delle alluvioni e gli impegni solenni assunti dal Presidente del Consiglio e dai Ministri del tempo, in occasione delle loro visite ai centri duramente colpiti.

Si chiede inoltre di sapere se, data la gravità della cosa, che assume l'aspetto di un vero scandalo, si ritenga opportuno accertare le responsabilità per il mancato ripristino di tale arteria in un periodo in cui opere di maggiore rilevanza stradale sono state portate a compimento o avviate a soluzione, come le autostrade, i trafori, ecc.

Gli interroganti chiedono di conoscere lo stato attuale delle cose in proposito dei tempi di realizzazione di detta strada, non solo limitatamente al tratto non aperto al traffico che va da Plati a Santa Cristina, ma anche in riferimento alle opere di ampliamento, ammodernamento, rettifica curve, lungo tutto il percorso e particolarmente tra Bovalino, Benestare e Careri, tenendo conto della vitale importanza di una delle poche arterie di collegamento tra lo Jonio ed il Tirreno, come è nelle giuste attese delle popolazioni interessate, che non possono non manifestare la loro sdegnata disapprovazione per la politica di abbandono di cui la strada statale 112 è sintomatica manifestazione. (4-00238)

RISPOSTA. — Il tracciato della statale n. 112 « d'Aspromonte » che si sviluppa con una estesa complessiva di chilometri 95 tra l'innesto con la statale n. 18 presso Bagnara e l'innesto con la statale n. 106 presso Bovalino Marina, presenta caratteristiche proprie delle strade di montagna con continue curve, sede stradale con sezione in alcuni tratti di dimensioni limitate e pendenze talvolta notevoli.

Lungo alcuni tratti della suddetta strada come quello compreso tra Natile Nuovo e Careri, il tracciato attraversa una zona franosa per la cui definitiva sistemazione occorrerebbe adottare soluzioni tecniche di ingentissimo costo, non giustificabili con la modesta entità dell'attuale traffico.

Nel predetto tratto comunque il traffico è stato sempre assicurato mediante continui interventi manutentori.

Circa il tratto tra Plati e Santa Cristina, si fa presente che i lavori di ripristino tra i chilometri 56+450 (bivio Sillastro) e 63+650 (Sansone) sono stati eseguiti ed ultimati secondo le previsioni di progetto e pertanto è

stato ripristinato il transito anche per i mezzi pesanti.

Attualmente sono in corso solo lavori di finitura.

Infine il tratto terminale della ripetuta statale 112 che unisce i centri abitati di Natile Nuovo-Careri-Benestare e Bovalino, pur presentando difficoltà a causa della orografia della zona, è tale da garantire la sicurezza della circolazione.

L'ANAS, comunque, con apposito stanziamento, ha in fase di sistemazione la statale n. 112/dir. (Natile Nuovo-Bovalino) che consente, già nelle attuali condizioni, di raggiungere più agevolmente la statale n. 106.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: RUSSO.

CERVONE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere se sia nel suo intendimento chiarificare che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con cui si istituisce l'IVA che colpisce tra gli altri « prestazioni di beni e servizi », non intende includere in detta dizione, quali committenti, comuni e province o comunque pubbliche amministrazioni e ciò soprattutto quando si fa riferimento a lavori pubblici finanziati con parziale o totale carico dello Stato.

L'interrogante fa presente che fino ad oggi nei contratti di appalto stipulati con le ditte appaltatrici, veniva posto a loro carico l'IGE, l'imposta di consumo, ecc. Oggi ciò non potrà essere più fatto per espressa disposizione di legge per cui l'IVA viene a gravare sul comune. Nel caso di lavori finanziati con contributo da parte dello Stato e già affidati in appalto, il comune dovrà preoccuparsi di reperire i fondi necessari per soddisfare l'IVA nel momento in cui procederà alla liquidazione degli stati di avanzamento all'impresa. Per i lavori non appaltati invece potrebbe verificarsi il caso che l'amministrazione, non sapendo ove reperire i fondi necessari per il pagamento dell'IVA, potrebbe rinunciare ad appaltare le opere con le gravi conseguenze facilmente immaginabili: aumento della disoccupazione, mancati investimenti, economia nazionale in difficoltà.

È evidente poi che un piccolo comune, soprattutto se sito in zone montane e depresse, sprovvisto di risorse economiche e finanziarie e che deve annualmente far ricorso a mutui a pareggio di bilancio, non può assumere a proprio carico un onere per IVA che viene ad avere anche una entità non indifferente.

L'interrogante reputa importante una urgente risposta del ministro anche perché gli uffici comunali possano adottare eventuali determinazioni in materia di opere pubbliche di cui alcune già in corso ed altre in attesa di appalto e perché si rende necessaria ogni eventuale variazione in sede di bilanci di previsione delle amministrazioni interessate.

L'interrogante fa ancora presente che, qualora fosse necessario provvedere con decisione del Parlamento o che tale deroga fosse capace di creare dei principi atti ad allargare le maglie delle deroghe, oltre il ristretto ambito necessario, si potrebbe venire incontro ai comuni più poveri, siti in zone montane e depresse, con il concedere a questi comuni integrazioni ai finanziamenti già avuti e pari all'ammontare dell'IVA che dovrebbe essere versata. (4-04168)

RISPOSTA. — Pur comprendendo i motivi di preoccupazione che l'interrogazione esprime nei confronti degli enti locali sprovvisti di risorse finanziarie adeguate, debesi far presente che la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto non ha previsto trattamenti fiscali particolari e più favorevoli per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi richiesti da enti pubblici territoriali o da pubbliche amministrazioni in genere.

D'altra parte non sembra neppure opportuno proporre una modifica in tal senso della vigente normativa, in quanto una iniziativa di questo tipo contrasterebbe, innanzitutto, con il carattere oggettivo del tributo in questione, e creerebbe, inoltre, difficili problemi di natura tecnico fiscale.

Va per altro considerato che le amministrazioni delle finanze e del tesoro hanno già portato la loro attenzione sulle questioni segnalate, concordando soluzioni parziali che vengono incontro in certa misura alle situazioni di disagio create dal meccanismo dell'IVA.

A cura infatti della ragioneria generale dello Stato sono state emanate particolari istruzioni con le circolari del 29 gennaio 1973, n. 8 e del 23 febbraio 1973, n. 18, dirette a tutte le amministrazioni dello Stato e alle relative aziende autonome, ma che potranno essere tenute presenti anche dagli enti locali.

Con le cennate direttive si è innanzitutto stabilito che le prestazioni di servizi effettuate e fatturate — ovvero gli stati di avanzamento presentati, con IGE assolta — entro il 31 dicembre 1972, non vengono assoggettati all'applicazione dell'IVA, sempre che entro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

il 31 dicembre 1972 risulti emesso un formale provvedimento di liquidazione per il pagamento del corrispettivo da eseguirsi dopo tale data.

S'intende quindi che vanno assoggettati all'IVA le prestazioni di servizi fatturate e gli stati di avanzamento presentati dopo il 31 dicembre 1972.

In questi casi, se i corrispettivi delle prestazioni erano esclusi dalla rivalsa IGE, per legge o in virtù di clausola contrattuale, tali corrispettivi debbono essere prima ridotti di un ammontare pari a quello della suddetta imposta e poi assoggettati all'IVA.

E perciò da ritenere che gli oneri relativi all'applicazione dell'IVA per contratti definiti anteriormente al 31 dicembre 1972 graveranno gli enti locali per importi non rilevanti e potranno essere affrontati dagli enti stessi con i normali mezzi di bilancio.

In ogni caso, la eventuale lievitazione delle spese degli enti locali per effetto dell'entrata in vigore dell'IVA potrà essere riguardata nel quadro del finanziamento dei bilanci comunali e provinciali: problema questo che dovrà essere affrontato nei tempi previsti dall'articolo 12, primo comma, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825.

Il Ministro: VALSECCHI.

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se ritenga opportuno disporre una indagine approfondita sulle conseguenze organizzative poco edificanti e sui disagi derivanti dalla soppressione di alcuni ispettorati compartimentali delle tasse ed uffici del registro e dalla istituzione di nuovi ispettorati in centri di scarso interesse e peso fiscale nonché dalla concentrazione in unica sede di più uffici; se, in particolare, giudichi sconsigliata la soppressione degli ispettorati di Messina e Verona e dell'ufficio di Asola, Casoria, Torre Annunziata ed altri ancora, di notevole rilevanza per il carico fiscale che amministravano;

2) se, in relazione alle cennate difficoltà reputi necessario ed urgente l'avvio delle procedure intese ad apportare quei correttivi previsti dal legislatore delegante nelle disposizioni emanate con l'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sulla riforma tributaria, considerando che l'aspetto ipotizzato nella prima applicazione delle norme delegate si ispira solo a principi di distribuzione regionalistica delle sedi di uffici senza tener conto

delle effettive esigenze territoriali e di funzionalità degli uffici medesimi, valutazione, quest'ultima, che è stata demandata al ministro competente sulla base delle esperienze acquisite.

Da una prima analisi sommaria risulta già che si sono create delle macroscopiche concentrazioni di servizi che appesantiranno notevolmente il disbrigo dei compiti come ad esempio l'enorme competenza territoriale degli ispettorati delle tasse e degli uffici di Milano, Venezia e Palermo mentre viceversa, risultano istituite sedi che hanno solo uno scopo emblematico per la scarsa rilevanza del gettito fiscale che amministrano. Tutto ciò senza tener conto, per altro, delle difficoltà che incombono sui contribuenti i quali, in molti casi, per raggiungere, dai propri centri, il luogo dei predetti uffici sono costretti ad impiegare intere giornate di viaggio per la scarsità delle linee di collegamento e dei mezzi di trasporto pubblici. (4-04051)

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria ha dovuto necessariamente procedere alla generale revisione delle circoscrizioni degli uffici periferici, per esigenze di carattere tecnico ed organizzativo connesse con la meccanizzazione integrale dei servizi, e ciò allo scopo precipuo di contenere i costi di impianto e di gestione entro limiti sopportabili, in aderenza ai criteri di economia previsti dalla riforma tributaria.

È da ritenere pertanto che il nuovo assetto territoriale degli uffici finanziari periferici configurato dai provvedimenti di recente emanazione sia pienamente rispondente alle esigenze dell'amministrazione, che almeno nell'attuale situazione non ravvisa necessario e nemmeno opportuno adottare provvedimenti correttivi o integrativi del genere di quelli indicati.

Occorre d'altra parte osservare, per quanto riguarda il riordinamento degli ispettorati compartimentali, che nessun particolare disagio può derivare ai contribuenti dalla soppressione delle sedi di Messina e di Verona, tenuto conto del fatto che, in genere, gli anzidetti uffici non hanno diretti rapporti con il pubblico.

È da considerare inoltre che l'istituzione degli ispettorati compartimentali di Aosta, Bolzano, Campobasso, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trento ed il conseguente adeguamento delle relative circoscrizioni all'ordinamento regionale, consentiranno ai predetti uffici di svolgere con maggiore tempestività ed efficacia i propri compiti di coordinamento e di

controllo, assicurando l'uniforme applicazione delle leggi d'imposta da parte degli uffici del registro, i quali, com'è noto, oltre ai servizi d'istituto, provvedono anche all'accertamento ed alla riscossione dei tributi regionali.

Il Ministro: VALSECCHI.

CRISTOFORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi difficoltà in cui si trovano le cooperative pescatori di Gorino e di Goro a seguito della precaria situazione della foce del Po di Goro (Ferrara).

Il fondale è troppo basso per consentire alle barche e ai motopescherecci di entrare ed uscire a qualsiasi ora del giorno con conseguenti danni economici notevoli per la commercializzazione del prodotto e con evidente pericolo in caso di maltempo.

Si chiedono quali iniziative il Ministero intende prendere per risolvere il problema. (4-00163)

RISPOSTA. — Il porto di Goro appartiene alla quarta classe degli scali marittimi nazionali e pertanto alla spesa occorrente per la realizzazione di opere atte a migliorare il porto stesso deve provvedere la regione dell'Emilia-Romagna, a termini dell'articolo 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

DAL SASSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se gli risulti che un numero rilevante di insegnanti immessi nei ruoli ancora in base alla legge 27 luglio 1966, n. 603, non godono tuttora del servizio meccanizzato dello stipendio con la conseguenza di non vedere riconosciuti gli avanzamenti di carriera e di trovarsi creditori dello Stato dei relativi miglioramenti di stipendio.

2) se ritenga necessario intervenire tempestivamente per eliminare tale situazione;

3) se ritenga giusto riconoscere a tali insegnanti l'interesse legale sulle somme maturate a loro credito. (4-03948)

RISPOSTA. — Su un numero complessivo di oltre 35 mila insegnanti immessi nei ruoli della scuola media ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, solo uno scarso numero non gode ancora del servizio meccanizzato dello stipendio.

Infatti sono stati già da tempo registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina degli insegnanti di materie letterarie (17 mila), di matematica ed osservazioni scientifiche (9 mila) e di lingue straniere (5 mila) inclusi nelle graduatorie formulate ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Parimenti sono già stati registrati i decreti di nomina degli insegnanti di materie letterarie (1.073), di matematica ed osservazioni scientifiche (300) e di lingua francese (262) inclusi nelle graduatorie formulate ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge n. 603.

Per quanto concerne, inoltre, gli insegnanti di educazione artistica (1.900) e musicale (800) inclusi nelle graduatorie provinciali, si fa presente che sono già stati registrati quasi tutti i provvedimenti di nomina.

Pertanto, per tutti questi insegnanti, il cui numero non sembra esiguo, l'ufficio competente ha a suo tempo predisposto regolare partita di spesa fissa che la Corte dei conti, una volta ammesso a registrazione il provvedimento formale di nomina, ha regolarmente trasmesso alle varie direzioni provinciali del tesoro per la meccanizzazione dello stipendio degli interessati.

Si stanno ora predisponendo i relativi decreti di nomina degli insegnanti di lingua inglese (1.063), di lingua tedesca (56) e di lingua spagnola (5), nonché i decreti di nomina degli insegnanti di educazione artistica (1.346) e musicale (433), inclusi nelle graduatorie nazionali, le cui nomine sono state conferite in base alle graduatorie provinciali.

Si attende per gli insegnanti nominati negli anni scolastici 1968-69 e 1969-70 il parere del Consiglio di Stato, richiesto in data 27 novembre 1972 in merito alla decorrenza giuridica di dette nomine; e per gli insegnanti nominati negli anni scolastici 1970-71 e successivi si attendono anche gli stampati delle tabelle organiche del personale insegnante e la relativa registrazione da parte della Corte dei conti.

Per questi insegnanti, tuttavia, per i quali non è stato ancora emessa la partita di spesa fissa, sono state date disposizioni ai provveditori agli studi perché corrispondano agli stessi, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo e, agli aventi diritto, anche l'assegno *ad personam*.

Sembra, infine, che non sussista il diritto degli insegnanti in questione a che sia loro riconosciuto l'interesse legale sulle somme maturate a loro credito per il fatto che, con circolare dell'11 dicembre 1970, n. 396, essi ottengono da parte dei provveditori agli stu-

di, mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento, gli assegni relativi alla seconda classe di stipendio fino a quando il decreto di nomina a straordinario e quello di promozione ad ordinario degli stessi non saranno stati registrati alla Corte dei conti.

Il Ministro: SCALFARO.

D'AQUINO E TORTORELLA GIUSEPPE.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se abbiano intenzione o meno di intervenire sulla compagnia che gestisce il servizio ristorante sui treni rapidi e direttissimi delle ferrovie dello Stato, perché i prezzi dei pasti vengano riportati a limiti meno onerosi.

Infatti sui treni rapidi recentemente mentre si sono ridotte di numero le pietanze, si è portato il prezzo minimo da 3.700 a 4.600 lire.

Ciò certamente in contrasto al principio del Governo di evitare aumenti speculativi sui prezzi dei generi alimentari, di consumo e di pubblica utilità.

Anche nel quadro del mantenimento delle attuali tariffe ferroviarie.

Gli interroganti sollecitano per questo un pronto intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro interessato.

(4-04042)

RISPOSTA. — Il costo del personale di un servizio di carrozza ristorante in un veicolo mobile, secondo autorevoli studi compiuti non soltanto dalle ferrovie, ma anche dalle più importanti reti europee, è più che doppio di quello di un comune locale a terra. Ciò per ovvie ed intuibili ragioni. Innanzitutto perché il tempo di lavoro del personale (cuochi e camerieri) di una carrozza ristorante è determinato dalle ore di circolazione dei treni e non dall'orario dei pasti come nei ristoranti a terra. Per tale motivo detto personale ha, sia in viaggio che prima della partenza e dopo l'arrivo, dei tempi senza impiego vero e proprio ma che vanno comunque calcolati come tempi di lavoro. Inoltre complessa è la turnificazione del personale anche per la dispersione geografica dei servizi, sicché per effettuare un certo numero di servizi di carrozze ristorante occorre disporre di personale in numero doppio rispetto a quello utilizzato da un eguale numero di ristoranti a terra. Neppure trascurabile è il fatto che i treni abbiano una frequentazione irregolare nei gior-

ni e nei mesi e che mentre un comune esercizio può far fronte a queste eventualità mediante l'assunzione di personale giornaliero, per l'alta specializzazione di quello impiegato nelle carrozze ristorante, non è possibile di poter ricorrere ad espedienti del genere.

Queste ed altre ragioni aggravano in misura sensibile, i costi già di per sé onerosi della ristorazione in treno.

Per questi motivi le ferrovie, competenti in materia secondo la normativa vigente senza l'intervento di altri organi dello Stato, adottando una politica comune a tutte le reti europee, hanno dovuto assumere fin dal primo gennaio 1972, l'onere di ripianare il *deficit* di gestione della ristorazione sui treni mediante corresponsione di un contributo alla compagnia esercente commisurato al 50 per cento delle spese di personale.

Detto onere è stato valutato per il 1972 in 1.800 milioni circa. Con il 1° gennaio 1973, l'onere a carico delle ferrovie per detto contributo sarebbe aumentato di circa 300 milioni l'anno per ulteriori miglioramenti economici, riduzione dell'orario lavorativo e scatti dell'indennità di contingenza a favore del personale della ristorazione.

A parte le spese di personale, era da prevedere anche l'incidenza che avrebbero avuto sul prezzo della ristorazione gli aumenti dei generi alimentari.

In definitiva, l'aumento medio del 17 per cento sui prezzi della ristorazione sui treni a decorrere dal 1° gennaio 1973 è servito semplicemente a mantenere inalterato l'onere di 1.800 milioni circa sostenuto dalle ferrovie nel 1972.

Per quanto poi attiene ai prezzi pagati dall'utenza, essi sono equiparati ed in taluni casi addirittura inferiori a quelli praticati da locali di pari categoria. Così è per il prezzo di lire 4.400, bevande escluse, pagate per un pranzo sul *Settebello*, pranzo che, per decoro e composizione, è comparabile ad un pranzo servito in un ristorante di lusso. Non è poi da trascurare il fatto che la clientela di detto treno è costituita da una utenza particolarmente qualificata che chiede un servizio di qualità il quale, in quanto tale, non può non essere adeguatamente pagato.

Congrui sembrano anche i prezzi di lire 3.200 e lire 3.500 per un pasto in carrozza ristorante, consumato rispettivamente su treni diretti o direttissimi e su treni rapidi.

In definitiva le ferrovie, che già contribuiscono per il 50 per cento dell'onere derivante alla compagnia esercente per spese di personale, hanno inteso mantenere inalterata la

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

qualità del servizio di ristorazione, adeguando le tariffe in misura che appare sostanzialmente sopportabile per l'utenza.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: BOZZI.

D'AURIA E DE CARNERI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se ritengano di dover intervenire affinché la direzione dell'ANAS provveda a sistemare, sulla strada statale 421 dei Laghi di Molveno e di Tenno, gli 800 metri di strada che fra Molveno ed Andalo, all'altezza del Rio Lambim, è rimasta in condizioni estremamente pericolose a causa del suo mancato allargamento e del persistere di curve a gomito.

Per sapere, infine, se ritengano che lo stesso debba essere fatto per tutti i tratti dell'anzidetta strada che, come parte di quello che fiancheggia il lago di Molveno, si trovano ancora nelle stesse condizioni in cui fu costruito all'epoca dell'impero austro-ungarico. (4-01109)

RISPOSTA. — La statale n. 421 « dei Laghi di Molveno e Tenno » è stata statizzata nell'anno 1964. L'ANAS subito dopo la consegna, da parte dell'amministrazione comunale di Trento della suddetta statale, eseguì la depolverizzazione del tracciato, non ancora bitumato, e provvide alla sistemazione di taluni tratti, ove lo consentivano le caratteristiche panoramiche e paesaggistiche della statale.

Per quanto riguarda l'allargamento e la sistemazione del tratto di circa 800 metri compreso tra Molveno ed Andalo, auspicato dall'interrogante, si fa presente che è stato già predisposto a tal fine un progetto di lire 40 milioni.

Alla realizzazione dei lavori predetti si potrà provvedere non appena lo consentiranno le disponibilità di bilancio dell'ANAS.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: RUSSO.

D'AURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se gli risulti che la capitaneria di porto di Napoli, e forse anche quelle di altre città, nega la concessione del rinvio per servizio di leva ai giovani che frequentano il IV anno degli istituti tecnici, nella considerazione che, trovandosi al terzo anno successivo a quello di chiamata della propria classe, in ogni caso gli interessati non potrebbero

godere del rinvio l'anno successivo, quando dovrebbero frequentare il quinto anno.

Per sapere, inoltre, se ritenga di dover rettificare tale orientamento che viene a frustrare la possibilità che ogni giovane ha di poter superare in un anno sia il quarto sia il quinto anno e ciò anche al fine di evitare una ingiusta squerequazione che i giovani della leva mare verrebbero a subire nei confronti di quelli della leva terra e della leva aria che, anche a seguito di disposizioni date in tal senso, non si vedono negare il diritto di poter usufruire del rinvio, allorché si trovano nelle stesse condizioni. (4-03212)

RISPOSTA. — La questione prospettata trae origine dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nelle tre forze armate, in base al quale i giovani iscritti all'ultima e penultima classe di istituti di istruzione secondaria di secondo grado possono essere ammessi al ritardo del servizio militare al massimo fino alla chiamata alle armi della terza classe successiva a quella con la quale i giovani stessi furono arruolati.

La norma ha uniforme applicazione per gli iscritti di leva delle tre forze armate.

Il Ministro: TANASSI.

D'AURIA E CONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda al vero il fatto che a giovani avieri in servizio di leva presso l'aeroporto di Grazzanise non viene più concesso il *pullmann*, per e da Napoli, nelle ore di libera uscita, e che agli stessi non viene concesso il soldo per le giornate di licenza ordinaria.

Per sapere, in caso affermativo, se ritenga di intervenire affinché sia assicurato ai detti avieri di leva sia il *pullmann* che il soldo anche per le giornate di licenza ordinaria. (4-03368)

RISPOSTA. — Il servizio di autobus di che trattasi, fu istituito nel 1963 con carattere di eccezionalità, allo scopo di agevolare il personale di truppa autorizzato a recarsi in permesso fuori presidio. Il servizio, che veniva effettuato solo nei giorni festivi, è stato in data 22 giugno 1972 più opportunamente sostituito da corse giornaliere di autobus per la vicina stazione ferroviaria di Villa Literno, in coincidenza con gli orari della metropolitana da e per Napoli.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

D'altra parte, i militari di truppa che intendono recarsi in permesso fuori sede possono sempre fruire — nei limiti dei posti disponibili che, comunque, sono di massima superiori alle necessità — di tutti gli altri automezzi adibiti al trasporto del personale in genere per Napoli, Caserta e altre località viciniori.

La sospensione della paga giornaliera ai militari di truppa di leva durante la licenza ordinaria è prevista dalle disposizioni di legge che disciplinano il trattamento economico di tale personale.

Il Ministro: TANASSI.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere se sia a conoscenza di una circolare inviata alle polizie cantonali dalla polizia federale degli stranieri elvetica, che introduce una nuova regolamentazione concernente gli operai stranieri occupati nell'edilizia. Le disposizioni contenute in detta circolare prevedono, in particolare, che quest'anno i lavoratori stagionali del settore edile, i quali emigrano la prima volta, non potranno entrare in Svizzera prima del 1° aprile 1973 e dovranno uscirne al più tardi l'ultimo sabato prima di Natale.

A parere dell'interrogante questa limitazione della durata del soggiorno annuale a otto mesi e tre settimane al massimo potrà impedire loro di maturare le condizioni richieste per la trasformazione del permesso stagionale in permesso annuale, che richiedono di aver lavorato in Svizzera per 45 mesi durante 5 anni consecutivi.

A questa considerazione di principio va aggiunto che il comportamento delle autorità elvetiche appare in palese contrasto con le promesse fatte nel giugno del 1972 al Governo italiano di limitare gradualmente l'applicazione dello statuto di stagionale ai lavoratori stranieri occupati in settori specifici come le industrie alberghiere e turistiche.

Ciò premesso l'interrogante chiede quali iniziative abbia assunto il Governo italiano per evitare che con provvedimenti come quelli presi dalle autorità elvetiche diventi impossibile nei prossimi anni per i lavoratori dell'edilizia aventi la qualifica di stagionale che sono oggi il 71 per cento degli occupati nel settore, diventare annuali, rendendo inutile la trattativa in corso. (4-03552)

RISPOSTA. — La circolare del 23 ottobre 1972, con la quale la polizia federale degli stra-

nieri ha impartito disposizioni circa la durata dei nuovi permessi di dimora rilasciati a lavoratori stagionali per l'anno 1973, è stata portata sollecitamente all'attenzione del Ministero degli affari esteri da parte della nostra ambasciata a Berna.

Il Governo — che ha anche avuto occasione di informare a suo tempo del contenuto della circolare le maggiori confederazioni sindacali — ha provveduto a stabilire, attraverso la nostra ambasciata, opportuni contatti, senza indugio, con le autorità svizzere. La nostra posizione è stata anche chiaramente espressa in un *memorandum* fatto pervenire al Governo svizzero nel dicembre scorso.

Il punto di vista da noi nettamente sottolineato è che simili disposizioni — qualora confermate e rigorosamente applicate — invece di prevenire il ricostituirsi di una categoria di stagionali fittizi (come è stato affermato da qualche parte), raggiungerebbe l'effetto opposto di creare un nuovo contingente di falsi stagionali. Questa sarebbe infatti, come osserva anche l'interrogante, la conseguenza della mancata maturazione dei termini temporali richiesti per la trasformazione dei permessi stagionali in annuali, che deriverebbe dall'applicazione delle disposizioni anzidette, ove esse non venissero opportunamente modificate o integrate.

Nel corso dei contatti così stabiliti con le autorità di Berna, queste hanno anzitutto messo in chiaro che le nuove disposizioni — aventi valore per il 1973 — non sarebbero state in alcun modo applicate agli stagionali che abbiano lavorato in Svizzera precedentemente, anche se per breve tempo. Si è inoltre acquisita l'assicurazione che una parte dei nuovi lavoratori stagionali sarà ammessa ugualmente in Svizzera, anche antecedentemente al 1° aprile 1973, in forza di alcune « eccezioni » che riguardano particolarmente l'assunzione di manodopera stagionale per i settori dell'edilizia popolare e dei lavori di interesse pubblico.

L'introduzione di queste eccezioni potrà ridurre considerevolmente l'incidenza dell'applicazione della circolare sui nostri nuovi stagionali; infatti indagini statistiche hanno consentito di stabilire come non meno del 70 per cento degli stagionali italiani sia costituito da lavoratori che hanno già soggiornato precedentemente in Svizzera, mentre il rimanente è costituito da lavoratori occupati per la prima volta in Svizzera. Questo ultimo gruppo si prevede che subirà comunque quest'anno una apprezzabile riduzione, anche prescindendo dall'applicazione delle citate « eccezioni », come conseguenza di una decrescente domanda

di manodopera straniera, connessa con l'adozione di misure anticongiunturali da parte del Governo federale, intese, fra l'altro, a stabilizzare il mercato dell'edilizia, frenando quelle costruzioni che non appaiono strettamente indispensabili sotto un profilo economico e sociale.

Le autorità svizzere hanno fatto presente che le nuove disposizioni, in quanto dettate da esigenze sia di carattere anticongiunturale, sia di stabilizzazione dei livelli della manodopera straniera, sarebbero state discusse con i rappresentanti dei Governi cantonali e delle organizzazioni svizzere degli imprenditori e dei lavoratori, in vista di adottare una soluzione definitiva sul regime applicabile ai nuovi lavoratori stagionali.

Il Governo italiano, da parte sua, continua ad insistere perché da parte svizzera si ricerchi ogni possibilità di risolvere il problema conformemente alle legittime aspettative che scaturiscono dagli impegni assunti col processo verbale della commissione mista italo-svizzera per l'emigrazione del 22 giugno 1972.

Il Sottosegretario di Stato: ELKAN.

DE MICHELI VITTURI E DE VIDOVICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che nel *Nuovo atlante mondiale* edito a cura dell'Istituto geografico De Agostini di Novara, si legge a proposito di città e località appartenenti al territorio noto sotto la denominazione di *zona B*; 1) che l'Istria è una penisola della Jugoslavia (le appartiene dal 1946 ad eccezione del lembo NW che fa parte della regione Friuli-Venezia Giulia), mentre è (o dovrebbe essere) a tutti noto che la *zona B* non appartiene alla Jugoslavia; 2) che Capodistria è Iugoslava e che alla Jugoslavia è stata assegnata nel 1954, mentre è (o dovrebbe essere) a tutti noto che Capodistria appartiene ad un territorio incontestabilmente sottoposto alla sovranità italiana e provvisoriamente assegnato in amministrazione alla Jugoslavia; 3) che la medesima sorte è stata attribuita, sia pure con diverse ma sempre inesatte indicazioni (« annesso alla Jugoslavia », « appartenne alla *zona B* di Trieste », « nella *zona* del territorio libero di Trieste assegnata alla Jugoslavia », « cittadina della Croazia » ecc.) a tutte le località della *zona*.

Gli interroganti chiedono di conoscere se il Presidente del Consiglio ritenga che i deprecabili errori sono conseguenza diretta dell'at-

teggiamento tenuto dal Governo in merito alla questione e di sapere quali siano le iniziative che il Governo intenda adottare perché non sia ulteriormente consentito a nessuno di attribuire ad altro Stato parti di territorio nazionale che territorio nazionale sono restate. (4-01738)

RISPOSTA. — Il Governo italiano non può che respingere l'attribuzione arbitraria di una sua corresponsabilità nella pubblicazione del *Nuovo atlante mondiale* edito dall'Istituto geografico De Agostini di Novara, su cui non è esercitata alcuna vigilanza, alla stregua di altre case editrici. Varie improprietà, concernenti l'assetto territoriale sulla nostra frontiera orientale, figurano nel *Nuovo atlante*.

Come è noto anche agli interroganti, il Governo italiano ha reiteratamente precisato al Parlamento che, a prescindere da quanto stabilito dal Trattato di pace del 10 gennaio 1947, esso intende rispettare il *Memorandum* di intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e le implicazioni territoriali che ne derivano.

La natura strettamente privata della pubblicazione in oggetto non può alterare in alcun modo la linea del Governo che rimane pertanto fedele ai principi sopra riportati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il presidente Tito avrebbe posto a disposizione della Russia il porto di Fiume ed un corridoio terrestre che, partendo dall'Ungheria, dovrebbe attraversare per una lunghezza di 100 chilometri il territorio iugoslavo e raggiungere la città adriatica e cioè una base di notevole significato strategico ai fini della permanenza, dei rifornimenti, delle riparazioni della flotta mediterranea della Unione Sovietica.

Se risponda a verità, secondo quanto afferma il settimanale tedesco *Quick* (n. 2), il fatto che tale notizia sarebbe stata appresa direttamente a Belgrado dai diplomatici occidentali, e per conoscere, qualora tale notizia risulti confermata, se ritenga che tale nuova situazione possa rappresentare, unitamente alle altre recenti manifestazioni di ostilità ostentate dal regime comunista iugoslavo nei confronti dell'Italia, un segno della volontà di instaurare un radicale mutamento dei rapporti tra i due paesi confinanti. (4-03676)

RISPOSTA. — Le notizie riportate dal settimanale illustrato tedesco *Quick* non risultano minimamente confermate dalle informazioni da fonti attendibili in possesso di questo Ministero. Al riguardo si rileva che notizie del genere, relative alla presunta cessione da parte iugoslava all'Unione Sovietica di basi militari sul proprio territorio, ovvero di semplici facilitazioni navali sono già apparse più volte sulla stampa, venendo periodicamente smentite.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

DE VIDOVIČH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da indagini svolte da un'organizzazione sindacale è risultato che buona parte dei concorrenti ai posti di meccanografi IVA, venuti a conoscenza del modesto trattamento retributivo loro spettante, hanno espresso la speranza di trovare collocazione presso ditte private e studi di consulenza tributaria dopo aver appreso la tecnica di applicazione della nuova imposta. Poiché tale tendenza appare scontata, anche in previsione di una forte richiesta — a breve scadenza — di personale specializzato in materia di IVA, si chiede di sapere se sia previsto l'allargamento delle assunzioni a tutti i concorrenti dichiarati idonei, al fine di evitare che gli uffici finanziari si trovino fra qualche mese sprovvisti di personale specializzato e tenuto conto della larga partecipazione ai concorsi che hanno consentito una severa selezione. (4-03448)

RISPOSTA. — Non può certo sfuggire alla puntuale attenzione dell'interrogante l'esigenza di legge che la nomina all'impiego sia attribuita esclusivamente ai candidati vincitori di pubblico concorso.

Solo nella eventualità che alcuni dei posti assegnati restassero scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mette a disposizione dell'amministrazione la possibilità di procedere, entro breve termine, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Al di fuori della cennata previsione, la necessità di assumere personale idoneo dev'essere riconosciuta ed autorizzata da apposito provvedimento legislativo.

Per il caso in esame, tenuto conto dell'elevatissimo numero di candidati idonei, pari a 37.394 unità in rapporto ai 2.560 posti messi a concorso, è da ritenersi ragionevolmente ir-

realizzabile la ipotesi che gli uffici finanziari possano trovarsi sprovvisti di operatori meccanografi.

Il Ministro: VALSECCHI.

DE VIDOVIČH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se le agevolazioni fiscali previste per Trieste dagli ordini n. 206 del 1950, e n. 66 del 1953 dell'ex Governo militare alleato, prorogati con legge 21 aprile 1969, n. 69, al 1980 siano ancora operanti alla luce del disposto dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non considera imponibili, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972. (4-03905)

RISPOSTA. — Le norme di esenzione dall'IGE previste dagli ordini dell'ex Governo militare alleato 3 ottobre 1950, n. 206 e 18 aprile 1969, n. 163, non possono essere considerate, agli effetti dell'IVA alla stregua dei regimi fiscali sostitutivi di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto dette norme stabilivano soltanto talune disposizioni di favore per l'industrializzazione della città di Trieste.

Ne consegue che, non essendo state tali agevolazioni espressamente richiamate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, esse non sono più operanti in regime d'IVA.

Tuttavia, si fa presente che la particolare tecnica applicativa del nuovo tributo consente, di fatto, il conseguimento dei medesimi benefici fiscali previsti dalla richiamata legge n. 163, in quanto, attraverso il meccanismo della detrazione od eventualmente del rimborso, tutti gli operatori soggetti d'imposta conseguono la totale detassazione dell'IVA loro addebitata in via di rivalsa per l'acquisto dei beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività industriale e per le relative prestazioni di servizi.

Il Ministro: VALSECCHI.

DI GIESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia vero il fatto che l'amministrazione finanziaria ha disposto la revoca dei provvedimenti di temporanea utilizzazione dei lavoratori ex dipendenti dai soppressi uffici delle imposte di consumo assunti successivamente al 1° ottobre 1972, per il fatto

che i medesimi, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, non avevano potuto compiere i tre mesi di prova previsti dall'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro della categoria.

Premesso che una simile circostanza appare giuridicamente irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione nel quadro speciale previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, sia perché non prevista dalla suddetta disposizione di legge, sia perché trattasi di una clausola inserita in un contratto di categoria (ormai inoperante) inefficace — in mancanza di un esplicito richiamo — a disciplinare i rapporti tra gli ex lavoratori delle imposte di consumo e l'amministrazione finanziaria, e che, per altro, le uniche condizioni stabilite dal citato decreto del Presidente della Repubblica ai fini dell'inserimento nel quadro speciale sono limitate allo accertamento che si tratti di personale assunto in data anteriore al 1° gennaio 1970 o che abbia sostituito dipendenti in servizio a tale data, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti disposizioni si intendono impartire al fine di modificare gli accennati provvedimenti che, obiettivamente, appaiono scarsamente fondati sul piano della rispondenza alle relative norme di legge, consentendo, in tal modo, di assicurare gli interessati e le loro famiglie fortemente preoccupati per la loro sorte.

Per gli stessi motivi, l'interrogante chiede inoltre di sapere se ritenga il ministro competente di dover disporre per la sollecita costituzione della commissione prevista dall'articolo 10 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica, in modo che possano essere definiti al più presto i casi controversi. (4-03974)

RISPOSTA. — La particolare posizione del personale delle abolite imposte di consumo assunto successivamente al 1° ottobre 1972, ha suscitato non poche perplessità circa il fondamento del diritto che tale categoria abbia potuto acquisire alla iscrizione nel quadro speciale contemplato dall'articolo 8 del decreto presidenziale del 26 ottobre 1972, n. 649.

È parso, infatti, doversi seriamente considerare, a tali effetti, la circostanza che dette assunzioni sono state disposte prescindendo del tutto dalla esistenza di effettive esigenze di servizio, alle quali, d'altra parte, gli appaltatori avrebbero potuto adeguatamente provvedere anche con personale assunto tra-

mite contratto di durata limitata, non superiore, in ogni caso, al 31 dicembre 1972.

Profonda riflessione ha inoltre suscitato la considerazione che il personale in questione è stato assunto senza l'effettuazione del periodo di prova, difformemente, cioè, a quanto è stato di norma praticato in base al contratto collettivo di lavoro.

I dubbi accennati hanno indotto il Ministero ad adottare una provvisoria soluzione di cautela, in attesa che sulla questione possa esprimersi in via definitiva l'apposita Commissione, recentemente costituita con provvedimento ministeriale del 6 marzo 1973.

A questi propositi è infatti ispirata la circolare n. 1 del 25 gennaio 1973, con la quale sono state impartite direttive agli intendenti di finanza affinché si astengano dall'utilizzare nei servizi dell'amministrazione, o altrimenti, il personale in questione, procedendo anche alla revoca dei provvedimenti di assunzione eventualmente adottati.

Con la medesima circolare si è inoltre provveduto a dare istruzioni affinché gli interessati siano resi edotti che, stante la riscontrata situazione, la loro istanza di iscrizione nel quadro speciale sarà sottoposta con urgenza all'esame della competente commissione d'inquadramento e che, in caso di decisione favorevole, l'immissione nel posto d'impiego sarà considerata disposta con decorrenza 1° gennaio 1973.

Il Ministro: VALSECCHI.

FOSCHI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se conoscano la gravità della situazione di cassa dei comuni, provocata dal ritardo del pagamento da parte dell'intendenza di finanza di un dodicesimo delle somme annualmente spettanti ai comuni, relativa ai tributi soppressi con l'entrata in vigore dell'IVA.

Poiché tali somme costituiscono ormai il 50 per cento delle entrate ordinarie dei comuni, tale ritardo costituirebbe una sostanziale negazione delle autonomie locali se non si evitasse in forma tassativa il ripetersi di situazioni similari. (4-04584)

RISPOSTA. — È noto che in base alla disposizione recata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 638, le intendenze di finanza debbono, entro il 20 di ciascun mese, disporre il pagamento di un dodicesimo delle somme annualmente spettanti a comuni, province, ca-

mere di commercio, aziende autonome di soggiorno cura e turismo, nonché alle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Per corrispondere a tali esigenze è stato però necessario provvedere ad una serie di adempimenti preliminari, che hanno richiesto la istituzione di appositi capitoli di spesa e lo stanziamento in bilancio di somme adeguate per il corrente esercizio finanziario.

Il ciclo delle cennate operazioni, grazie anche all'impegno delle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, si è concluso entro i primi giorni del mese di febbraio, e ciò ha reso possibile la effettuazione del pagamento della quota di gennaio, relativamente sia alle somme dovute direttamente agli enti, sia a quelle destinate al pagamento di eventuali delegazioni.

Per la successiva quota di febbraio, la procedura si è presentata con caratteristiche di notevole semplicità.

Motivi di ordine tecnico-finanziario, riconducibili ad inadeguati stanziamenti di somme in bilancio, con particolare riguardo a quelle sostitutive delle imposte comunali di consumo, hanno, tuttavia, seriamente ostacolato il proposito dell'integrale pagamento di quanto spettante a ciascun ente in tale periodo.

Altre difficoltà, dovute a cause essenzialmente tecniche, si sono inoltre presentate sia per quanto concerne l'attribuzione di somme sostitutive dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, sia per ciò che riguarda l'attribuzione alle varie regioni a statuto speciale, prima ricordata, delle somme ad esse spettanti per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 8 del sopra citato decreto delegato n. 638.

È ragionevole prevedere, però, che l'avvenuta approvazione del bilancio e la proposta di soluzione portata avanti dall'Amministrazione delle finanze e di recente condivisa dal Ministero del tesoro, consentano di dare positivo sbocco all'intera questione e di avviare quindi a normalità la situazione degli enti locali, anche per quanto riguarda le quote del mese di aprile e dei periodi successivi.

Per il conseguimento di tale obiettivo sono state infatti impartite disposizioni anche telegrafiche a tutte le intendenze di finanza, affinché nei casi di mancanza o di insufficienza dei fondi occorrenti, provvedano al pagamento delle quote dovute ai singoli enti, utilizzando a questo scopo i fondi della riscos-

sione degli uffici del registro, con la procedura prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

La stessa procedura viene inoltre seguita a proposito del pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui, giungendosi così a superare, per questa via, le possibili implicazioni a carico dei comuni, per gli interessi da essi dovuti sulle eventuali anticipazioni di cassa.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

FRACANZANI, CAPRA, MORINI E MARZOTTO CAOTORTA. — *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere, tenuto conto del fatto che molti comuni hanno concluso regolari contratti, in particolare per i lavori pubblici, prima dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto - 1° gennaio 1973 - e della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dello stesso decreto istitutivo - 11 novembre 1972 - per cui non è stato previsto nel contratto e neppure nei bilanci di previsione 1973 il maggiore onere derivante dalle maggiori aliquote; e tenuto conto d'altra parte, che in regime IVA non è ammesso il patto contrario e che le prestazioni dei servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; come si ritenga che i comuni possano fronteggiare il maggiore onere derivante dall'aliquota IVA e come di conseguenza possano regolare i rapporti con le imprese giudicatrici di lavori, poiché era ammesso - in regime IGE - il patto contrario per cui detta imposta veniva, spesso, posta a carico dell'assuntore.

Se ritengano necessario di prendere opportune iniziative in merito. (4-03928)

RISPOSTA. — Il problema delle difficoltà che incontrano vari comuni in relazione a contratti da essi conclusi per la realizzazione di opere affidate a ditte appaltatrici prima della entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto è presente all'attenzione del Ministero delle finanze, che di intesa con quello del tesoro, ha già compiuto gli opportuni passi per attenuare notevolmente in questo campo le situazioni di disagio che gli enti interessati possono avvertire per effetto del meccanismo dell'IVA.

A cura infatti della Ragioneria generale dello Stato sono state emanate particolari istruzioni con le circolari del 29 gennaio 1973, n. 8, del 23 febbraio 1973, n. 18, dirette a tutte

le amministrazioni dello Stato e alle relative aziende autonome, ma che potranno essere tenute presenti anche dagli enti locali.

Con le cennate direttive si è innanzitutto stabilito che le prestazioni di servizi effettuate e fatturate (ovvero gli stati di avanzamento presentati, con IGE assolta) entro il 31 dicembre 1972, con il pagamento del corrispettivo dopo tale data, non vengono assoggettati all'applicazione dell'IVA sempre che entro il 31 dicembre 1972 risulti emesso un formale provvedimento di liquidazione per il successivo pagamento.

S'intende quindi che vanno assoggettati all'IVA le prestazioni di servizi fatturate e gli stati di avanzamento presentati dopo il 31 dicembre 1972.

In questi casi, se i corrispettivi delle prestazioni erano esclusi dalla rivalsa IGE, per legge o in virtù di clausola contrattuale, tali corrispettivi debbono essere prima ridotti di un ammontare pari a quello della suddetta imposta e poi assoggettati all'IVA.

È perciò da ritenere che gli oneri relativi alla applicazione dell'IVA per contratti definiti anteriormente al 31 dicembre 1972 graveranno gli enti locali per importi non rilevanti e potranno essere affrontati dagli enti stessi con i normali mezzi di bilancio.

In ogni caso, la eventuale lievitazione delle spese degli enti locali per effetto dell'entrata in vigore dell'IVA potrà essere riguardata nel quadro del finanziamento dei bilanci comunali e provinciali: problema questo che dovrà essere affrontato nei tempi previsti dall'articolo 12, primo comma, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 826.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sarà concessa la decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1966 agli insegnanti abilitati immessi in ruolo ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 327, nella scuola media ossia a coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione ordinaria di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966 e che non hanno potuto partecipare, perché già abilitati alla sessione riservata indetta con decreto ministeriale 23 dicembre 1967, pur avendo il requisito del servizio previsto, in quanto il notevole ritardo nella loro immissione in ruolo è da attribuire al cattivo funzionamento dell'apparato burocratico amministrativo e all'emanazione della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che ha stabilito,

danneggiandoli, la compilazione di un'unica graduatoria nazionale nella quale sono stati inclusi anche coloro che hanno conseguito l'abilitazione nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1967.

La legge 20 marzo 1968, n. 327, ha esteso i benefici della legge 25 luglio 1966, n. 603 (articolo 8) ossia anche la decorrenza giuridica delle nomine in ruolo dal 1° ottobre 1966 agli insegnanti abilitati nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, per cui è giusto che detti insegnanti immessi in ruolo abbiano la stessa decorrenza giuridica (1° ottobre 1966) concessa anche a coloro (articolo 7 legge n. 603 del 1966) che hanno conseguito l'abilitazione dopo di loro, nel 1970. (4-04006)

RISPOSTA. — Il problema sollevato indubbiamente sussiste ed è particolarmente delicato.

Le nomine finora disposte, in applicazione della legge n. 603 e successive modificazioni ed integrazioni, non fanno riferimento alla decorrenza giuridica delle stesse, in quanto di tale decorrenza bisogna fare indicazione nei relativi decreti non ancora approntati.

Nelle more, e, al fine di un'esatta applicazione della portata dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è stato chiesto, in merito, il parere del Consiglio di Stato, in data 27 giugno 1972, protocollo 16643.

Di tale parere si terrà conto nel predisporre i decreti delle nomine di che è questione.

Il Ministro: SCALFARO.

FUSARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

1) l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha previsto uno speciale regime transitorio dell'IVA nel settore edilizio, riducendo al 3 per cento l'aliquota d'imposta per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

2) la disposizione richiamata — sia per la sua formulazione sia per i principi che l'anno ispirata, desumibili anche dalla relazione ministeriale al decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 — dovrebbe comprendere l'edilizia sociale di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

3) per altro sono sorte delle perplessità, a seguito della discorde interpretazione data dagli stessi uffici finanziari, sull'esatta portata della norma agevolativa;

4) tutto ciò ha creato, per quanto riguarda in generale l'edilizia sociale, ed in particolare quella scolastica, una grave situazione di stasi, sia relativamente al pagamento dei corrispettivi degli appalti per costruzioni già ultimate, sia per quanto concerne la stipulazione di nuovi appalti, non essendo in grado gli enti interessati di calcolare l'esatto aggravio fiscale conseguente all'entrata in vigore dell'IVA per la quale, a differenza dell'IGE, è prevista, com'è noto, la rivalsa anche nei confronti dello Stato e degli enti ad esso fiscalmente equiparati;

5) la situazione prospettata — bloccando ingenti capitali già stanziati per l'edilizia sociale — non può non ripercuotersi negativamente, oltre che sui settori direttamente interessati, anche sull'economia nazionale nel suo complesso, che attualmente più che mai ha necessità di una pronta ripresa; se ritenga indispensabile ed urgente manifestare l'interpretazione ufficiale dell'amministrazione finanziaria in ordine alla richiamata disposizione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per porre fine all'attuale gravissimo stato di incertezza. (4-03570)

RISPOSTA. — La questione interpretativa dell'articolo 79 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 633, è da ritenersi superata e positivamente risolta con la emanazione della circolare del 21 febbraio 1973, n. 20.

In essa il Ministero ha precisato che l'imposta sul valore aggiunto si rende applicabile con l'aliquota del 3 per cento, prevista dal citato articolo 79, anche nei confronti dei contratti d'appalto per la costruzione di edifici cosiddetti assimilati (edifici scolastici, asili, caserme, ospedali, ecc.) che l'articolo 1 della citata legge n. 659 equipara, ai fini fiscali, alle case di abitazione non di lusso di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il Ministro: VALSECCHI.

GIOVANNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'amministrazione finanziaria sarebbe intenzionata di adottare un provvedimento di trasferimento da Firenze e dai comuni della provincia in altre

città della penisola di circa 150 ex-addetti al servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo attualmente trasferiti, per effetto della riforma tributaria, alle dipendenze dello Stato.

Tale ventilato provvedimento arrecherebbe un notevole danno ai suddetti e grave disagio alle loro famiglie, poiché esso si tradurrebbe in uno spostamento — mai verificato — in sedi più o meno lontane ed estranee alla propria condizione di lavoro e di carriera ed allo stesso proprio ambiente, con effetti, appunto, economici, sociali e morali, estremamente nocivi, i quali possono essere, invece, evitati con la prospettiva di soluzioni volontarie fra gli stessi interessati e nei vari uffici finanziari della provincia di Firenze. (4-04208)

RISPOSTA. — La sistemazione del personale degli uffici delle abolite imposte di consumo costituisce problema verso il quale il Governo ritiene di aver già dato buona prova della sua migliore attenzione e disponibilità.

In sede di esame del disegno di legge sulla riforma tributaria, sono state infatti accolte le proposte in favore della categoria, concretatesi nella salvaguardia dei livelli di occupazione in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita da ciascun impiegato. Ed anche all'atto del passaggio nei diversi rami di servizi dell'Amministrazione finanziaria, è fatto noto che a tale personale è stata concessa la possibilità di esprimere indicazioni di preferenza, per quanto riguarda sia l'ufficio che la sede di lavoro.

Deve comprendersi, tuttavia, che in questi casi la valutazione delle singole aspirazioni non può prescindere da un certo quadro di compatibilità, all'interno del quale le esigenze personali e le necessità amministrative devono risultare tra loro armonizzabili.

Ove la compenetrazione dei rispettivi interessi non sia viceversa realizzabile, la prevalenza da dare all'interesse pubblico sulla tutela di posizioni particolari rende di dovere la ricerca di soluzioni alternative, in quella stessa direzione che assicuri adeguatezza di organici agli uffici ed una efficiente distribuzione e più proficua utilizzazione del personale.

L'indagine conoscitiva avviata dall'amministrazione e tuttora in atto tende appunto a questo scopo, ed interessa perciò non solo il territorio di Firenze, ma anche altre circoscrizioni provinciali dove sono emerse situazioni eccedentarie in rapporto alla accertata esi-

genze di funzionalità dei locali uffici finanziari.

È ancora presto per poter anticipare decisioni di merito e di entità sull'esito di tali accertamenti.

In ogni caso si può aver fiducia che l'amministrazione considererà con adeguatezza e benevolenza le situazioni familiari e quelle personali, non rinunciando a compiere un ulteriore sforzo per venire incontro, ove occorrerà e nei limiti consentiti, alle aspirazioni degli interessati.

Il Ministro: VALSECCHI.

LOBIANCO, BONOMI, VETRONE, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, ANDREONI, BOTTARI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BORTOLANI, CASTELLUCCI, PREARO, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA E URSO SALVATORE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ravvisi urgente ed opportuno, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore agricolo, allo scopo di togliere di mezzo le speculazioni che si stanno verificando nei più importanti mercati dei prodotti agricoli, rendere sollecitamente di pubblica ragione e quindi impartire all'uopo telegrafiche istruzioni agli uffici periferici, in merito ai seguenti sostanziali punti:

a) i principi generali stabiliti nel titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i presupposti sostanziali dell'obbligazione tributaria si applicano, senza alcuna discriminazione, nei confronti di tutti i soggetti passivi e per tutte le operazioni imponibili;

b) le modalità inerenti la soddisfazione dell'obbligazione tributaria in particolare stabilite per il regime speciale per l'agricoltura e la pesca dall'articolo 34 della legge non alterano i presupposti fondamentali dell'obbligazione che restano integri e validi per tutti i produttori agricoli senza alcuna differenziazione in ordine al volume degli affari;

c) la norma stabilita dal quarto comma dell'articolo 34, che estendendo l'applicazione dell'articolo 32 esonera i produttori agricoli, aventi un valore di affari fino a ventun milioni, dagli obblighi della fatturazione, registrazione e dichiarazione, è un beneficio rinunciabile per cui il produttore agricolo ha pieno titolo per fatturare le cessioni dei prodotti agricoli, con l'addebito della relativa imposta al cessionario ai sensi dell'articolo 18 della legge, senza per altro uscire fuori dal regime speciale per l'agricoltura;

d) in ogni caso l'esonero dagli obblighi della fatturazione, riconosciuto ai produttori agricoli il cui volume di affari non superi i ventun milioni non scalfisce i principi generali che costituiscono il presupposto dell'obbligazione, per cui traslando l'obbligo della fatturazione al cessionario, restano integri e validi i diritti della rivalsa dell'imposta, da parte del produttore agricolo che effettua la cessione, stabilita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi compreso la nullità di ogni patto contrario;

e) per il rispetto della parità dei diritti e dei principi generali stabiliti dalla legge, nell'ambito dello stesso settore economico e degli stessi soggetti, la emissione della fattura da parte del cessionario, nel caso della applicazione del quarto comma dell'articolo 34, comporta, indipendentemente dalla forma, l'obbligo di riconoscere al cedente il diritto dell'addebito al cessionario della relativa imposta, in aggiunta al prezzo concordato o stabilito dal mercato, per cui l'importo del credito spettante al cedente indicato nella fattura emessa dal cessionario deve risultare, comunque, identico a quello che ha sempre diritto di fatturare il produttore agricolo cedente nel caso che rinunci all'esonero della fatturazione. (4-04158)

RISPOSTA. — L'esonero a favore dei produttori agricoli e dei pescatori con volume di affari annuo non superiore ai ventuno milioni, previsto dall'articolo 34, quarto comma, del provvedimento delegato sull'IVA, è fondato sulla opportunità di non appesantire la gestione del tributo con partite assai modeste aventi un gettito che è di norma inferiore alle spese di amministrazione, ma si basa in prevalenza sulla esigenza di sollevare dagli adempimenti connessi all'applicazione dell'imposta una larga fascia di piccoli operatori economici, sprovvisti, in genere, di un'adeguata organizzazione amministrativo-contabile.

A fronte di tale esonero si è dovuto però introdurre il divieto di detrarre l'IVA afferente gli acquisti dei mezzi di produzione agricola, ed è questo il motivo per cui la legge ha consentito agli operatori economici che si forniscono presso i piccoli agricoltori di detrarre a titolo di IVA una percentuale variabile del prezzo di acquisto (1 per cento, 2,90 per cento, 5,65 per cento, ecc.) a seconda dell'aliquota che grava i prodotti. Ciò al fine di evitare che a carico dei piccoli agricoltori

e pescatori si verificassero penalizzazioni sul piano concorrenziale.

Si lamenta, per altro, che il sistema accennato offre occasione a soluzioni discriminanti nell'ambito della stessa categoria dei produttori agricoli, a vantaggio di quelli aventi un volume di affari superiore a 21 milioni.

Questi infatti, a differenza del produttore esonerato, al quale l'acquirente rilascia la fattura con la indicazione del prezzo di mercato non aumentato dell'IVA, nel fatturare le vendite addebitano al cliente, oltre al prezzo, la relativa imposta, che poi incamerano integralmente, dal momento che la legge riconosce loro un credito di imposta « a monte », pari esattamente al debito d'imposta sulle vendite stesse.

Il beneficio fiscale che può derivare in questi casi ed unicamente all'agricoltore non esonerato, e pari alla differenza tra l'ammontare dell'imposta addebitata nelle vendite e l'effettivo carico di IVA assolto sull'acquisto dei mezzi di produzione agricola.

È tuttavia una situazione che i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 21 milioni possono superare, rinunciando all'esonero, e quindi provvedendo al rilascio della fattura ai clienti con addebito separato dell'imposta dal prezzo.

Lesonero recato dall'articolo 34, quarto comma, del decreto n. 633 costituisce, in altri termini, norma ispirata ad evidenti criteri di favore verso i piccoli produttori, ai quali, quindi, non può essere negata la possibilità di rinunciare a quel regime, con la conseguenza, però, di doversi sottoporre agli altri adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei produttori non esonerati.

Fermò, restando, in definitiva, il diritto alla detrazione forfettaria di cui all'articolo 34, primo comma, gli assoggettati volontari sono tenuti alla emissione delle fatture, alla tenuta dei registri e alla presentazione della dichiarazione trimestrale e annuale.

Sostanzialmente in questi termini sono il pensiero dell'amministrazione e le conseguenti istruzioni diramate ai dipendenti uffici finanziari.

Il Ministro: VALSECCHI.

LOBIANGO, BONOMI, TRUZZI, VETRONE, BUCCIARELLI, DUCCI, ANDREONI, BOTTARI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BORTOLANI, CASTELLUCCI, PREARO, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA E URSO GIACINTO. — *Al Ministro delle*

finanze. — Per conoscere se ravvisi urgente precisare, con opportune telegrafiche disposizioni, che l'aliquota della imposta sul valore aggiunto stabilita in ragione del sei per cento per la cessione dei prodotti agricoli, va applicata in virtù della richiamata specifica rubricazione indicata nel punto nove dell'allegata tabella A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indistintamente su tutto il latte fresco ricavato integro dalla mungitura, comunque ceduto a chicchessia ente od impresa, da parte del produttore agricolo, e ciò indifferentemente dalla particolare forma di utilizzazione commerciale od industriale che può fare il cessionario.

(4-04161)

RISPOSTA. — La questione delle vendite del latte poste in essere dai produttori agricoli è stata risolta dall'amministrazione con disposizione telegrafica del 23 marzo 1973, n. 501000, nella quale si è precisato che il latte destinato al consumo alimentare è soggetto all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 6 per cento per le cessioni effettuate dai produttori agricoli ad enti o ditte che eseguono operazioni di pastorizzazione o altri trattamenti previsti dalle vigenti leggi sanitarie.

L'aliquota d'imposta è invece dell'1 per cento per le successive cessioni effettuate dagli enti e ditte predetti.

Il Ministro: VALSECCHI.

LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, sempre che non si tratti di informazioni coperte da segreto militare, se il « preavviso di assegnazione alla mobilitazione » abbia significato innovativo e quale: ciò tenuto conto del fatto che detto preavviso viene notificato a militari congedati anche cinquantenni unito all'avvertimento che il destinatario è stato « scelto a far parte della mobilitazione nominativa speciale ». (4-03213)

RISPOSTA. — Con il « preavviso di destinazione » — cui accenna l'interrogante — si provvede a notificare ai militari della forza in congedo, i quali, per la loro età, conservano l'obbligo di rispondere ad eventuali richiami alle armi per mobilitazione, l'ente militare e la località di presentazione nel caso dovesse essere emanato ordine di mobilitazione.

Il documento non costituisce innovazione; dello stesso, infatti, si fa da tempo regolarmente uso in base a disposizioni in vigore.

Il Ministro: TANASSI.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

LUCIFREDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, nel progetto di cui si ha notizia per l'automazione del servizio dei conti correnti speciali, sia prevista la creazione di dieci centri di raccolta, tra i quali non sarebbe compresa la città di Genova.

L'interrogante desidera rilevare che tale esclusione non è conforme né all'importanza della città, né al movimento dei conti nella regione, e segnerebbe una nuova dimostrazione di un tentativo di declassamento della Liguria nel quadro nazionale, contro il quale i liguri intendono reagire, ritenendo mancare per tale declassamento qualsiasi presupposto. (4-03218)

RISPOSTA. — In sede di adozione del codice di avviamento postale (CAP-1° luglio 1967) il territorio nazionale è stato suddiviso in dieci zone postali, nei cui capoluoghi (Roma - Torino - Milano - Venezia - Bologna - Firenze - Ancona - Bari - Napoli - Palermo) è prevista, dal progetto di automazione dei servizi di bancoposta, l'istituzione dei dieci centri di raccolta dei dati riguardanti il servizio dei conti correnti postali.

Poiché tale suddivisione è conforme alle previsioni del piano regolatore nazionale per la meccanizzazione della rete del movimento postale, di cui al decreto ministeriale del 15 gennaio 1970, manca la possibilità di apportare modifiche al piano stesso, nel senso indicato nella surriportata interrogazione.

Il Ministro: GIOIA.

MAGGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere i motivi per i quali l'ANAS, dipartimento di Milano, non ha ancora provveduto a segnalare con impianti di semafori il quadrivio che — a valle del nuovo cavalcavia per Vigevano (Pavia), sulla linea ferroviaria Pavia-Mortara per Vercelli e Novara — in comune di Garlasco, è luogo di frequentissimi incidenti anche mortali per il traffico pesante sulla statale n. 596. (4-00076)

RISPOSTA. — Per l'installazione di un impianto semaforico all'incrocio della statale numero 596, dei Cairoli, con la strada provinciale Garlasco-Vigevano e con la strada comunale per Garlasco, non è pervenuta all'ANAS alcuna richiesta da parte dell'amministrazione comunale di Garlasco.

Per altro l'ANAS non provvedere ad installare direttamente impianti semaforici in quan-

to non dispone del personale necessario da impiegare per la normale manutenzione e sorveglianza.

Si fa comunque presente che qualora le amministrazioni locali interessate intendano provvedervi per proprio conto e presentino domanda in tal senso, non sussistono al momento ostacoli di sorta a che tale richiesta venga accolta.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

MAGGIONI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

1) il raddoppio dell'autostrada dei fiori, nel tratto discendente Busalla-Genova è risultato ripiego di notevole difficoltà e mostra limiti tecnici;

2) nel tronco ascendente è ormai evidente la saturazione e le difficoltà conseguenti della lentezza e dell'intensità del traffico pesante camionistico, specie nel periodo primavera-estate;

3) il recente prolungamento del tratto Seravalle-Milano, il prolungamento sino a Chiasso ed il prolungamento in costruzione per Ventimiglia rende indilazionabile l'apertura di una autostrada del «terzo valico» così come è stato posto allo studio dalle amministrazioni provinciali, camere di commercio ed enti locali delle province interessate (Milano-Genova-Alessandria-Pavia-Piacenza) con la partecipazione delle casse di risparmio delle diverse zone; — quali iniziative si intendano adottare per affiancare tali sforzi, con l'inserimento di tale autostrada nel piano di finanziamento in formulazione presso il competente Ministero; la costruzione che andrà indiscutibilmente a portare evidenti vantaggi allo sfollamento dell'«autostrada dei fiori» e di quella del «sole» nel contempo valorizzerà ampie zone collinari e montane già in via di sviluppo turistico aprendo il traffico diretto con Piacenza, Brescia, Bergamo ed il Veneto. (4-00397)

RISPOSTA. — L'apertura di un'autostrada cosiddetta del terzo valico, al fine di aprire una nuova direttrice con Piacenza, Brescia, Bergamo ed il Veneto e l'attuale autostrada dei fiori, in relazione alla crescente mole di traffico ed agli interessi turistici e commerciali, è problema di viva importanza, condiviso dall'ANAS.

Una soluzione concreta potrà essere vagliata solo in sede di programmazione nazio-

nale e nel quadro delle eventuali iniziative che potranno essere in essa inserite, in quanto per l'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è sospeso l'affidamento di nuove concessioni autostradali.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Russo.

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se nel piano di ammodernamento degli impianti e delle strutture che riguardano gli edifici delle stazioni ferroviarie sia compreso il finanziamento degli ulteriori lavori di ampliamento della stazione ferroviaria di Pavia. (4-03812)

RISPOSTA. — Il provvedimento che interessa l'interrogante potrà essere considerato all'atto della stesura dello schema del piano poliennale, la cui elaborazione contempla la formulazione di uno schema di programma da parte delle ferrovie dello Stato, e quindi l'esame e la verifica di esso con il concorso delle organizzazioni sindacali e degli enti regionali, per pervenire in definitiva alla documentazione da sottoporre all'approvazione degli organi decisionali.

Poiché tale procedura è nella sua fase preliminare, cioè allo stato di raccolta degli elementi di base, non può essere fatta, al momento, alcuna attendibile anticipazione circa l'effettiva realizzazione del provvedimento.

Il Ministro: Bozzi.

MENICACCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premezzo che:

1) fin da quando fu concessa la prima patente di guida di veicoli a motore il compito di accertare l'idoneità e tutti i requisiti necessari è stato affidato a laureati in ingegneria, attesa la loro qualificazione conseguita attraverso gli studi più severi;

2) solo dal 1967 il Ministero dei trasporti (deputato Scalfaro) stabilì che i candidati alle patenti di guida potevano essere esaminati anche da altro personale scelto indiscriminatamente nell'ambito delle categorie direttive, di concetto ed anche esecutive degli ispettorati provinciali della motorizzazione, vantando in ogni caso il titolo di studio della terza media;

3) tale disposizione portò a vari inconvenienti e polemiche per la mancanza di una

rigorosa selezione e di una adeguata preparazione tecnica degli esaminatori;

4) si cercò di ovviare a tali lacune imponendo l'obbligo di esami scritti ed orali, limitati al personale della carriera esecutiva, nonché il divieto di ripetere gli esami, per i respinti, più di una volta;

5) recentemente il Ministero dei trasporti ha indetto nuovi corsi di abilitazione per gli esaminatori, ai quali potranno chiedere di partecipare oltre al personale esecutivo in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore, come consentito dal precedente decreto, anche coloro che sono in possesso della sola licenza della quinta elementare e coloro che sono già stati respinti più di una volta;

6) per ovviare alla selezione di cui al precedente decreto del 1967 è prevista l'abolizione degli esami scritti, i quali resteranno obbligatori solo per i possessori della quinta elementare ed anche l'ammissibilità ai corsi stessi delle donne, di possessori di patente di categoria F (minorati fisici) come pure la non necessità di visita medica, precedentemente prevista per tutti — se ritenga che con le predette nuove disposizioni si consente di abilitare anche i più incapaci ed i meno preparati, quando è in corso una campagna di educazione stradale a carattere nazionale per una più attenta osservanza delle norme sulla circolazione di crescente difficoltà, una più profonda conoscenza tecnica accompagnata da una maggiore responsabilità del guidatore, che solo un esame rigoroso da parte di personale particolarmente competente e specializzato possono accertare e garantire.

Per sapere se sia dell'avviso che tali disposizioni siano in contrasto con le altre disposizioni vigenti le quali esigono che per un insegnante di scuola guida è richiesto un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e per gli istruttori di guida un diploma di scuola media inferiore e il conseguimento di un patentino da parte del Ministero dei trasporti, previo superamento di un corso con esame scritto e orale nel quale vengono richieste cognizioni giuridiche e tecniche, equazioni algebriche, calcoli pertinenti alla matematica attuariale, cognizioni psichiche sulla preparazione, e — pertanto — se appaia quanto meno anacronistico che i risultati raggiunti grazie al lavoro dei predetti insegnanti ed istruttori possano essere giudicati da titolari di licenza di quinta elementare, cui farà in ogni caso difetto una adeguata cultura tecnico-scolastica.

Per sapere se intenda impedire siffatto paradosso, che conduce ad un ridimensionamento della funzione delle scuole guida e ad un incontestabile declassamento della stessa funzione affidata all'ispettorato della motorizzazione civile e ad una accresciuta sfiducia verso lo Stato ed i suoi servizi, mediante la revoca del decreto surrichiamato e chiamando, in quanto necessario, ad espletare il compito di esaminatore o personale che vanti particolare specializzazione nel settore della circolazione stradale in genere, quale esempio gli ufficiali ed i sottufficiali della polizia stradale, o nuovo personale che vanti maggiore cultura e qualificazione in materia, oppure i dipendenti della motorizzazione civile già abilitati, ma non utilizzati quali esaminatori. (4-03892)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, stabilisce all'articolo 5-*bis* che gli esami per il rilascio della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli della categoria *A*, *B* e *C* sono effettuati dal personale delle carriere direttive tecniche ed amministrative, di concetto ed esecutiva dipendente dalla direzione generale della motorizzazione civile.

La norma stabilisce altresì che al corso di qualificazione per il conseguimento dell'abilitazione viene ammesso il solo personale della carriera esecutiva, già in servizio alla data del 21 dicembre 1966, senza altre limitazioni sia per quanto riguarda il titolo di studio in possesso del personale stesso, sia per quanto riguarda il sesso.

Con decreto ministeriale del 12 aprile 1967, n. 530, vennero stabilite le modalità per l'ammissione ai corsi di qualificazione, per lo svolgimento dei medesimi e per il conseguimento dell'abilitazione. Tali modalità consistevano, fra l'altro, in una visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica per il disimpegno delle mansioni di esaminatore, in una prova scritta su argomento tratto dalle materie del corso per il personale della carriera esecutiva, con le possibilità di ripetere il corso una volta, qualora gli impiegati, al termine del primo corso, non avessero superato gli esami di abilitazione.

Il nuovo decreto n. 6970, ha dettato nuove disposizioni, derivanti dall'esperienza acquisita e dalle necessità funzionali dell'Amministrazione connesse all'interesse del pubblico, che semplificano le procedure in atto, senza influire sulla qualità dei servizi resi dall'Amministrazione stessa.

In particolare:

a) la visita medica viene ora richiesta soltanto per il personale in possesso di patente di guida di categoria *F* per minorati e per quello che, per fatti sopravvenuti, possa aver perduto, a giudizio dell'amministrazione, i requisiti di idoneità fisica.

La mancanza delle piene idoneità al disimpegno delle mansioni può comportare una parziale abilitazione limitata agli esami teorici di guida;

b) la prova scritta di lingua italiana sarà sostenuta soltanto dal personale della carriera esecutiva sprovvisto di titolo di studio di scuola media inferiore. Si tratta di elementi inquadri, prima del 21 dicembre 1966, in virtù di leggi speciali nella carriera esecutiva, senza possedere il titolo di studio prescritto per accedere a quella carriera;

c) abolizione della disposizione per la quale gli impiegati respinti all'esame di abilitazione possono ripetere il corso una sola volta.

La ripetizione dell'esame può ora aver luogo senza che sia necessario frequentare un nuovo corso nei limiti, tuttavia, di un triennio dal corso stesso, trascorso il quale occorrerà ripetere il corso di qualificazione per essere ammessi ad un nuovo esame.

Tale norma consentirà all'Amministrazione di ricoprire, in breve tempo, senza far luogo a nuovi corsi di abilitazione, una parte dei posti degli esaminatori passati alle regioni a statuto ordinario, il cui trasferimento ha creato vari problemi funzionali in molti uffici periferici, sempre che, beninteso, il personale superi la nuova prova d'esame.

Per altro, è opportuno osservare che il conseguimento dell'abilitazione per l'espletamento delle operazioni automobilistiche è condizionato al superamento di un esame, svolto da una commissione presieduta da un magistrato e composta da un docente di istituto tecnico industriale, da due funzionari della direzione generale MCTC, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale e da un ufficiale superiore del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, specialità polizia stradale.

Inoltre il vasto programma di insegnamento dei corsi di abilitazione, che comprendono non meno di 30 lezioni di due ore ciascuna per il personale della carriera esecutiva, e la composizione della commissione esaminatrice costituiscono una garanzia dal rigoroso accertamento della capacità dei candidati per lo espletamento dei compiti di notevole impor-

tanza e di pubblico interesse nel delicato settore della circolazione stradale.

Pertanto il nuovo decreto n. 6970 non estende la possibilità di far conseguire l'abilitazione per il rilascio di patenti di guida ad altro personale diverso da quello stabilito da legge n. 14 del 1967, ma detta norme sulle modalità per l'ammissione ai corsi e agli esami, senza determinare per altro alcuna diminuzione dell'importanza delle funzioni attribuite al personale della carriera esecutiva della direzione generale MCTC.

Il Ministro: Bozzi.

MENICACCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, pur nella limitatezza dei fondi destinati a predisporre provvedimenti direttamente connessi con la sicurezza e la regolarità del servizio espletato dalle ferrovie dello Stato, ritenga di dover dare priorità, nel programma di attuazione per la costruzione di pensiline protettive presso le stazioni ferroviarie in genere, alla pensilina necessaria per il traffico pendolare nella stazione di Fabro-Ficulle (Terni) sul terzo binario, tenuto conto delle condizioni climatiche della località, prevalentemente non buone e del numero dei viaggiatori cui la pensilina programmata dovrebbe servire, pari a non meno di cento giovani studenti da e per Orvieto (Terni) e altrettanti operai da e per Roma e Chiusi (Siena). (4-04141)

RISPOSTA. — La posizione nella graduatoria di priorità delle varie pensiline ancora da costruire, è determinata da un apposito indice di urgenza, che viene calcolato sulla base del numero dei viaggiatori che utilizzerebbero la pensilina e del clima della zona (coefficiente di piovosità).

Per un eventuale migliore inserimento nella graduatoria stessa, della pensilina di Fabro-Ficulle, è stata disposta, in via eccezionale, una nuova verifica del traffico viaggiatori in quella stazione.

Il Ministro: Bozzi.

MERLI, COSSIGA, MAMMI, MARZOTTO CAOTORTA, PATRIARCA E MAZZOLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per chiedere se siano a conoscenza della gravissima situazione che si è determinata nell'amministrazione delle accademie di belle arti in seguito al fermo delle riparti-

zioni delle quote al personale di custodia derivanti dai proventi delle casse di soccorso.

Attraverso un ordine proveniente dalla direzione generale delle accademie di belle arti in data 24 gennaio 1972, infatti, gli economati delle sovrintendenze alle accademie di belle arti di tutta Italia hanno dovuto versare al Tesoro le somme a disposizione per la vendita dei cataloghi e cartoline al 29 gennaio 1972. L'ordine comprendeva l'assurdo versamento anche di quanto spettava ai privati editori per le vendite effettuate. Con circolare n. 299, del 17 ottobre 1972, della direzione generale delle accademie di belle arti pro-ministro, veniva ordinato alle sovrintendenze di chiedere il riaccreditamento delle somme versate. Quanto spettava ai custodi, avrebbe dovuto essere oggetto di un nuovo regolamento che stabilisse l'elenco e le categorie degli aventi diritto secondo la legge del 31 dicembre 1923, n. 3164 (!) Tuttavia, mentre gli economati hanno presentato al Tesoro nei termini utili le richieste di riaccreditamento delle somme versate, che nel complesso raggiungono la cifra di 1 miliardo e 300.000.000, il Ministero del tesoro dichiarava di non avere la somma disponibile e avanzava la necessità di reperire altrove dette somme.

In sospeso, anche ai fini di un recupero della somma spettante al personale dei musei, restava invece quanto dovuto secondo la consueta ripartizione al personale stesso, sotto la richiesta di un preventivo regolamento. Ciò ha determinato largo scontento e agitazione tra il personale dei musei, che da circa due anni non percepiscono niente e che hanno deciso di chiudere i banchi di vendita, creando così altro serio disagio per il pubblico.

Si chiede pertanto se i ministri competenti ritengano:

1) di sbloccare e accreditare subito il miliardo e 300 milioni necessari al pagamento dal 1° luglio 1971 spettante ai fornitori e al personale dei musei;

2) di procedere per questa somma in arretrato all'immediato pagamento ai fornitori e al personale secondo la prassi in uso fino ad ora;

3) di far redigere al più presto un nuovo regolamento per la ripartizione al personale delle accademie di belle arti che tenga conto dei rilievi mossi dalla Corte dei conti, ma che entri in vigore al momento della sua approvazione da parte degli organi responsabili; mentre fino a quel momento la ripartizione al personale seguiti ad avvenire

trimestralmente, secondo le norme che l'hanno regolata fin qui.

Si fa presente che anche il personale ispettivo che presta servizio negli uffici di esportazione attende, per le proprie competenze, il riaccreditamento delle somme versate nello stesso capitolo.

Si segnala il grave stato di agitazione del personale delle accademie di belle arti.

(4-03766)

RISPOSTA. — Per effetto della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le sovrintendenze alle antichità e belle arti hanno provveduto a versare sull'apposito capitolo « conto entrate Tesoro » tutte le somme relative alle gestioni fuori bilancio, comunque denominate.

In seguito ad alcuni quesiti successivamente posti da questo Ministero, in merito all'applicazione della predetta legge, il Ministero del tesoro ha fatto presente che le gestioni relative alla vendita del materiale illustrativo e le gestioni relative alle verifiche fuori di ufficio delle cose in esportazione, potevano rientrare tra quelle regolate da leggi speciali e che sono sottoposte alla disciplina dell'articolo 9 della legge stessa, senza l'obbligo di effettuare i versamenti all'erario.

Sono state impartite, di conseguenza, disposizioni alle sovrintendenze alle antichità e belle arti, per ottenere la restituzione delle somme a suo tempo versate.

Per quanto riguarda, quindi, il pagamento delle somme dovute ai fornitori del materiale illustrativo venduto e la corresponsione delle indennità ai funzionari che hanno effettuato verifiche fuori di ufficio delle cose in esportazione, si potrà provvedere non appena il Ministero del tesoro avrà disposto, con variazioni di bilancio, la restituzione richiesta.

Per il momento, invece, pur riottenendo le somme versate, resta sospesa la ripartizione, al personale avente diritto, degli utili ricavati dalla gestione dei banchi di vendita del predetto materiale illustrativo, in quanto la procura generale della Corte dei conti, ritenendo illegittima la gestione delle casse di soccorso, ha sottoposto a giudizio di responsabilità, tuttora pendente, il sovrintendente alle antichità della Campania, richiedendo altresì, per lo stesso motivo, alcune notizie necessarie per la eventuale chiamata in giudizio di altri capi di istituto.

Allo scopo di superare la situazione, questo Ministero ebbe tuttavia a predisporre sia

uno schema di regolamento, sia uno schema di disegno di legge, che, tuttavia non hanno ottenuto la prescritta adesione del Ministero del tesoro.

Allo stato dei fatti, pertanto, una possibilità di soluzione potrà presentarsi elaborando, di intesa con le organizzazioni sindacali del personale interessato, i cui rappresentanti sono già stati convocati, un nuovo schema di disegno di legge.

Il Ministro della pubblica istruzione:
SCALFARO.

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuna l'abrogazione del provvedimento a suo tempo adottato da codesto Ministero nei confronti di quegli impiegati che, assunti come gli altri nella seconda categoria dei diurnisti ai sensi della tabella 1 annessa al decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, vennero, successivamente, retrocessi di autorità e senza il loro consenso, alla terza categoria per il solo adeguamento degli organici, nonostante i decreti legge 31 luglio 1945, n. 449; 4 aprile 1947, n. 207 - articolo 10; 13 settembre 1948, n. 246 - articolo 12, prevedessero che gli esuberanti dovessero essere semplicemente trasferiti ad altri uffici della stessa o di altra amministrazione, senza la menomazione della categoria assegnata all'atto della assunzione.

Questi impegni (circa 50 in tutta Italia), a causa di questo iniquo provvedimento, alla data del 1° maggio 1948 - data istitutiva dei ruoli speciali transitori - furono trovati assegnati alla terza categoria degli impiegati non di ruolo e perciò furono inquadrati nella carriera esecutiva anziché in quella di concetto come i loro colleghi di assunzione.

Se, in base alle leggi avanti richiamate, ritenga illegittimo detto provvedimento, in che modo il ministro pensi di regolarizzare giuridicamente la posizione di questi impiegati come atto riparatore al danno morale, di carriera ed economico che l'iniquo provvedimento ha loro arrecato. (4-03386)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante si riferisce ad un gruppo di impiegati, in numero di gran lunga maggiore di quello segnalato, che, provvisoriamente assunti nella prima, seconda o terza categoria in relazione al titolo di studio posseduto, dovettero, in occasione del definitivo inquadramento, essere assegnati a categoria

diversa tenendo conto delle esigenze organiche degli enti della Difesa, che non consentivano la sistemazione di tutti gli interessati nella stessa categoria assegnata in via provvisoria.

Dato il lungo tempo trascorso e trattandosi quindi di posizioni ormai consolidate, non si ravvisa la possibilità di interventi ai fini della modifica dei provvedimenti allora adottati, per i quali non fu mosso alcun rilievo né dalla Corte dei conti in sede di controllo di legittimità né da parte degli interessati.

Il Ministro: TANASSI.

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che dalla stampa si è appreso che i comandi della scuola militare dei paracadutisti di Livorno sarebbero affidati ad ufficiali superiori non paracadutisti —:

- 1) se ciò risponda a verità;
- 2) in merito a quale regolamentazione si privano detti reparti di ufficiali superiori provenienti dagli stessi reparti;
- 3) se sia più opportuno mantenere al comando delle unità operative ufficiali che conoscono le esigenze, le necessità e quanto altro concerne il corpo dei paracadutisti.

(4-03844)

RISPOSTA. — Le notizie di stampa cui si riferisce l'interrogante, secondo le quali i comandi della scuola militare dei paracadutisti di Pisa e delle unità paracadutisti di Livorno sarebbero affidati ad ufficiali superiori non paracadutisti, non risultano rispondenti a verità.

Infatti, tutti gli ufficiali superiori attualmente in attività di comando presso le unità paracadutisti provengono dalla specialità stessa, nella quale hanno prestato servizio per lungo tempo.

Il Ministro: TANASSI.

MONTI RENATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che la regione Toscana raccogliendo le giuste istanze delle popolazioni più direttamente interessate e delle amministrazioni provinciali di Pistoia, Firenze e Bologna ha proposto la realizzazione delle indispensabili opere di completamento e la classificazione fra le strade statali della strada Riola-Pistoia

in quanto elemento fondamentale per una effettiva ripresa economica del vasto comprensorio interessato dall'opera e ricadente nei territori delle province di Pistoia, Firenze e Bologna e che attualmente costituisce una delle plaghe più belle e più sottosviluppate delle tre province;

altresi che anche importanti organi periferici del Ministero dei lavori pubblici hanno più volte precisato che « la strada Riola-Pistoia è stata ideata come arteria di comunicazione interprovinciale fra il territorio della provincia di Pistoia e la limitrofa provincia di Bologna attraverso un valico appenninico » — e che essa — oltre che costituire un rapido collegamento fra i territori predetti, con il vantaggio di utilizzare un versamento ottimamente esposto dal punto di vista climatologico e di ridurre, rispetto all'attuale collegamento, la quota da metri 1.032 (passo di Porretta) a metri 870 sopra il livello del mare, rappresenta un'arteria turistica di grande importanza per le province di Pistoia e Bologna, aprendo ad ogni possibile attività connessa al turismo i territori attraversati »;

infine che la costruzione della strada è stata eseguita dagli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici e a totale carico dello Stato il quale ha sostenuto una spesa complessiva di circa 800 milioni di lire oltre a notevoli contributi ed interventi diretti di altri enti locali (consorzio di bonifica alto Reno, camera di commercio, ispettorato FF.DD. comune di Pistoia e province di Pistoia e Firenze). Queste opere, qualora non saranno tempestivamente completate, potrebbero deteriorarsi definitivamente con grave danno per la intera collettività e particolarmente per le comunità locali;

atteso che le tre amministrazioni provinciali interessate rispondendo alla nota del Ministero dei lavori pubblici 16 febbraio 1971, n. 373 hanno fornito tutti i chiarimenti richiesti tanto che lo stesso Ministero con nota 29 maggio 1971, n. 1548 Div. 7/b si è rivolto alla direzione generale dell'ANAS chiedendo testualmente « di voler far conoscere la presumibile epoca in cui codesta direzione generale riterrà di poter proporre la statizzazione » —

se ritenga indispensabile e urgente provvedere alla classificazione della strada Riola-Pistoia fra le strade statali a norma dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 dal momento che è già stata espletata anche la procedura prevista dall'articolo 3 della predetta legge n. 126. (4-00969)

RISPOSTA. — L'ANAS non ritiene di poter dare seguito alla proposta di statizzazione della strada provinciale Riola-Pistoia.

Infatti dai pareri espressi dai competenti compartimenti della viabilità di Bologna e Firenze e dalle direzioni centrale tecnica e tecnica ispettiva, risulta che la strada in parola riveste scarsa importanza per la viabilità statale e richiederebbe per l'esecuzione delle opere di prima sistemazione, date le attuali condizioni del tracciato, un notevole impegno finanziario, non sostenibile con le presenti disponibilità di bilancio dell'ANAS stessa.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

MORO DINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali non abbia ancora provveduto a bandire il concorso a preside per soli titoli riservato a quegli insegnanti dichiarati idonei nei precedenti concorsi stante l'autorizzazione della legge 4 agosto 1971, n. 605. (4-03098)

RISPOSTA. — Per i vari settori di questo Ministero, si è già provveduto a sottoporre all'esame degli organi di controllo i bandi di concorso a posti di preside per soli titoli, riservati agli idonei di precedenti concorsi, predisposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 605.

Su uno dei bandi in parola, quello concernente le scuole medie, questo Ministero a seguito dei rilievi sollevati dalla Corte dei conti, ha avuto modo di precisare la propria posizione in ordine alla applicazione della norma predetta.

Tuttavia, a tutt'oggi, i bandi predetti non risultano ancora ammessi a registrazione.

Il Ministro: SCALFARO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se i berretti e i copricapo, diversi da quelli di maglia, rientrano nel regime previsto dall'articolo 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede regime di aliquota agevolata per i prodotti dell'industria tessile; in caso contrario che cosa intendano fare per andare incontro ai numerosi berrettifici che già, da tempo, operano in difficili condizioni di mercato e che, con altrettante difficoltà, riescono a mantenere i normali livelli

di occupazione e di orario; se intendano, in particolare, ridurre dal 12 per cento al 6 per cento l'aliquota ordinaria dell'IVA sui copricapi, di cui al capitolo 65 della vigente tariffa doganale. (4-04045)

RISPOSTA. — La disposizione recata dal secondo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha ridotto, per gli anni 1973 e 1974, alla metà le aliquote previste dal decreto stesso per i prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.

Stante il preciso richiamo alla suddetta legge n. 757, ne deriva che possono beneficiare della riduzione della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto soltanto i prodotti tessili contemplati in essa e nelle successive disposizioni legislative modificative.

Ciò posto, poiché nella tabella allegato B alla più volte citata legge 12 agosto 1957, n. 757, sono inclusi soltanto il copricapo e i berretti di maglia, ne consegue che i berretti di stoffa debbono assolvere l'IVA con l'aliquota ordinaria del 12 per cento.

Né si ritiene di potere accogliere il suggerimento espresso nell'ultima parte della interrogazione, sembrando quanto meno non opportuno estendere ulteriormente, ed in assenza di un obiettivo stato di necessità, il campo di applicazione di una norma che ha una portata limitata e durata fino a tutto il prossimo anno.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui alla signorina Morini Giuseppa di Pisa, orfana maggiorenne dell'operaio qualificato di prima Morini Ulisse, deceduto il 13 novembre 1920, con un reddito inferiore alle 240 mila lire annue, inabile, non viene concessa la pensione. (4-04140)

RISPOSTA. — La domanda di pensione presentata dalla signorina Morini Giuseppa, orfana maggiorenne dell'operaio qualificato di prima classe Morini Ulisse, venne respinta con decreto ministeriale 2 agosto 1972, n. 8964, notificatole in data 21 agosto 1972, essendo stata accertata la inesistenza della condizione di nullatenenza, prevista dalla legge 15 febbraio 1958, n. 46.

L'orfana è risultata, infatti, titolare di pensione INPS, ammontante ad annue lire 285.350, superiore quindi al limite di lire 240 mila annue fissato dalla citata legge perché possa

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

considerarsi esistente il requisito della nullatenenza.

In presenza di tale reddito, già di per se stesso ostativo alla concessione della pensione, l'Amministrazione ferroviaria ha omesso di accertare i redditi, percepiti dall'orfana per l'attività lavorativa svolta quale operaia alle dipendenze dell'istituto Gentili società per azioni di Pisa - industria chimico farmaceutica - dal 23 gennaio 1945 al 31 agosto 1960, nel presupposto che il loro ammontare al 1° gennaio 1958 sarebbe risultato di gran lunga superiore a quello della pensione INPS, concretando egualmente l'inesistenza del possesso da parte dell'orfana del necessario requisito della nullatenenza.

Il Ministro: BOZZI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia esatto quanto pubblica l'agenzia AIPE del 26 febbraio 1973, per cui il capitano Salvatore Angelo della guardia di finanza non viene promosso ed è trasferito per avere denunciato, in La Spezia, il contrabbando di 81 chili di seta per un valore di un miliardo.

Per sapere se sia esatto che il maggiore Giuseppe Colafiglio, compilatore delle note caratteristiche per cui l'Angelo non è promosso, sempre per la citata agenzia, viene promosso e trasferito, su sua richiesta, a Bologna benché denunciato alla procura della Repubblica di La Spezia « per non aver svolto le indagini sulla sparizione, in territorio nazionale, di 81 chili di seta cinese in transito. (4-04280)

RISPOSTA. — Non esiste alcuna connessione tra la posizione di servizio e di carriera degli ufficiali della guardia di finanza citati nella interrogazione ed i fatti di contrabbando enunciati.

Le illazioni ed i riferimenti, espressi sul conto dei due ufficiali dall'organo di stampa al quale l'interrogante si richiama, sono pertanto da ritenersi illogici e perciò del tutto destituiti di serio fondamento.

Va per altro segnalato che il maggiore, ora tenente colonnello, Colafiglio, con sentenza istruttoria del tribunale di La Spezia è stato prosciolto dal reato ascrittogli perché « il fatto non sussiste ».

Il Ministro: VALSECCHI.

PALUMBO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali motivi non sia stato ancora adottato il provvedimento formale di

riliquidazione - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081 - della pensione di cui è titolare l'ex appuntato della guardia di finanza Amato Leonardo residente in Ceraso (Salerno), al quale l'ufficio pensioni del comando generale della guardia di finanza, fin dal 19 aprile 1972, con foglio 17528 di posizione, comunicava di avere trasmesso il provvedimento di sua competenza. (4-04203)

RISPOSTA. — La corresponsione della nuova pensione all'appuntato in congedo Leonardo Amato, riliquidata dal comando generale della guardia di finanza in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, recante norme sulla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, rientra nella competenza della direzione provinciale del tesoro di Salerno che amministra la partita di pensione.

Il relativo ruolo di variazione, predisposto a seguito del decreto ministeriale del 19 aprile 1972, n. 9335/5 registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1972 (registro 220, foglio 264), è stato trasmesso con elenco del 9 ottobre 1972, n. 24, - a cura della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze - alla predetta direzione provinciale del tesoro.

Il Ministro: VALSECCHI.

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia vero che non è stata ancora data esecuzione al provvedimento legislativo n. 214 del 1971 che riguarda i lavoratori licenziati e discriminati già dipendenti dal Ministero della difesa.

Se ritenga di dover sollecitare i lavori della commissione preposta all'esame istruttorio delle domande, per soddisfare le legittime aspettative e le impellenti improrogabili esigenze dei lavoratori interessati. (4-04604)

RISPOSTA. — L'applicazione della legge 31 marzo 1971, n. 214, richiede l'accertamento di talune condizioni riguardanti circostanze verificatisi in epoca remota sia presso l'amministrazione militare, sia presso enti pubblici e privati.

Detto accertamento si presenta, quindi, particolarmente difficoltoso ed è causa del ritardo lamentato dagli interroganti.

L'Amministrazione si rende conto della legittima attesa degli interessati e sta curando l'espletamento del lavoro con ogni possibile

sollecitudine, attraverso un ufficio appositamente costituito.

Finora sono state definite le istruttorie di circa la metà delle domande pervenute e si conta di definire le rimanenti pratiche entro un ragionevole lasso di tempo.

Il Ministro: TANASSI.

PERRONE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che al servizio di trasporto di un vasto numero di « pendolari » operai, impiegati, studenti, insegnanti, ecc. della provincia di Messina, che debbono raggiungere il capoluogo nelle prime ore del mattino, è adibito un treno accelerato, 2904 cosiddetto leggero, che parte dalla stazione di Santa Agata Militello alle 6,04 ed arriva a Messina — secondo l'orario — alle 8,40 impiegando pertanto circa tre ore per percorrere i 106 chilometri di strada ferrata della suddetta tratta, treno che da alcuni giorni è anche privo di riscaldamento, con prevedibile nocumento per la salute dei viaggiatori che, reiteratamente, ma inutilmente, hanno protestato per tale servizio.

Per conoscere pertanto quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare sollecitamente ai sullamentati inconvenienti e soprattutto perché venga adibito al servizio in argomento, un treno più efficiente, più rapido e più confortevole di quello che in atto così precariamente lo assolve. (4-03507)

RISPOSTA. — Il treno 2904 assicura un collegamento a carattere locale da Sant'Agata a Messina per le esigenze degli utenti che dai centri compresi nel tratto predetto hanno necessità di raggiungere al mattino, prima delle ore 9, per motivi di lavoro o di studio il capoluogo.

La composizione del treno è tale da consentire una disponibilità di posti di norma adeguata alle necessità del traffico e la sua impostazione d'orario risente, oltre che delle numerose fermate intermedie (nel complesso 25), anche dei vincoli di circolazione imposti dalla linea a semplice binario.

Ne risulta, pertanto, una velocità commerciale limitata, ma non dissimile da quelle che si verificano per analoghi servizi su altre linee della rete aventi le stesse caratteristiche.

Anche il tipo di materiale utilizzato non differisce da quello generalmente impiegato per collegamenti similari, l'eventuale sua sostituzione, per migliorare le condizioni di

viaggio offerte agli utenti, non appare realizzabile a breve scadenza, in relazione alla attuale disponibilità del parco veicoli.

Un acceleramento della percorrenza d'orario potrebbe essere realizzato solo riducendo il numero delle fermate intermedie, si ritiene tuttavia che un tale provvedimento sarebbe in contrasto con le esigenze dei centri che verrebbero esclusi dal collegamento stesso.

Analoghi motivi non consentono di far luogo ad una intensificazione dei collegamenti del mattino da Sant'Agata per Messina, che già risultano assicurati da quattro relazioni locali.

Circa la mancata erogazione di riscaldamento, si fa presente che l'inconveniente, limitato a pochi giorni, è stato determinato dalla temporanea indisponibilità di idonei mezzi di trazione dovuta ad un eccezionale numero di avarie per cause accidentali, anche in relazione alle avverse condizioni atmosferiche.

Il Ministro: Bozzi.

PEZZATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità che il Ministero delle finanze intenda procedere al trasferimento da Firenze di oltre 100 ex dipendenti delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo, i quali, a seguito dell'entrata in vigore dell'IVA, sono già stati sistemati nei vari uffici finanziari dell'Amministrazione dello Stato di Firenze.

Risulta infatti all'interrogante che a tutti questi ex dipendenti delle imposte di consumo sono già stati richiesti i dati relativi al loro stato civile ed alla loro situazione familiare sulla cui base procedere poi ai relativi trasferimenti fuori provincia.

Poiché questi minacciati trasferimenti, oltre a provocare un comprensibile stato di disagio e di allarme in tutti gli interessati e nelle famiglie, non trovano, a giudizio dell'interrogante, nessuna giustificazione, in quanto gli uffici finanziari della provincia di Firenze già avevano assorbito tutti gli ex dipendenti delle imposte di consumo, per cui un loro trasferimento provocherebbe insufficienze e carenze nell'Amministrazione finanziaria dello Stato nella provincia di Firenze, l'interrogante chiede al ministro quali provvedimenti urgenti intenda prendere per evitare questi trasferimenti nell'interesse principale degli uffici finanziari della provincia di Firenze, oltre che per restituire tranquillità e serenità agli interessati ed alle loro famiglie. (4-04133)

RISPOSTA. — La sistemazione del personale degli uffici delle abolite imposte di consumo costituisce problema verso il quale il Governo ritiene di aver dato buona prova della sua migliore attenzione e disponibilità.

In sede di esame del disegno di legge sulla riforma tributaria, sono state infatti accolte le proposte in favore della categoria, concretatesi nella salvaguardia dei livelli di occupazione in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita da ciascun impiegato. Ed anche all'atto del passaggio nei diversi rami di servizi dell'Amministrazione finanziaria, è fatto noto che a tale personale è stata concessa la possibilità di esprimere indicazioni di preferenza, per quanto riguarda sia l'ufficio sia la sede di lavoro.

Deve comprendersi, tuttavia, che in questi casi la valutazione delle singole aspirazioni non può prescindere da un certo quadro di compatibilità, all'interno del quale le esigenze personali e le necessità amministrative devono risultare tra loro armonizzabili.

Ove la compenetrazione dei rispettivi interessi non sia viceversa realizzabile, la prevalenza da dare all'interesse pubblico sulla tutela disposizioni particolari rende di dovere la ricerca di soluzioni alternative, e in quella stessa direzione che assicuri adeguatezza di organici agli uffici ed una efficiente distribuzione e più proficua utilizzazione del personale.

L'indagine conoscitiva avviata dall'amministrazione e tuttora in atto tende appunto a questo scopo, ed interessa perciò non solo il territorio di Firenze, ma anche altre circoscrizioni provinciali dove sono emerse situazioni eccedentarie in rapporto alle accertate esigenze di funzionalità dei locali uffici finanziari.

È ancora presto per poter anticipare decisioni di merito e di entità sull'esito di tali accertamenti.

In ogni caso si può aver fiducia che l'Amministrazione considererà con adeguatezza e benevolenza le situazioni familiari e quelle personali, non rinunciando a compiere un ulteriore sforzo per venire incontro, ove occorra e nei limiti consentiti, alle aspirazioni degli interessati.

Il Ministro: VALSECCHI.

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere, se risponda al vero, la decisione di trasferire d'ufficio a breve scadenza da parte del Ministero delle finanze in altra provincia, una parte rilevante di personale delle abolite imposte

di consumo di Bari per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Un simile provvedimento parrebbe all'interrogante particolarmente gravoso per i dipendenti in oggetto, tenuto conto che i medesimi hanno già subito un trauma con lo abbandono delle proprie sedi di lavoro con l'assorbimento da parte dell'amministrazione finanziaria dello Stato e tenuto conto altresì dei vuoti di personale esistenti in tutti gli uffici finanziari del capoluogo e della provincia.

(4-04754)

RISPOSTA. — La sistemazione del personale degli uffici delle abolite imposte di consumo costituisce problema verso il quale il Governo ritiene di aver già dato buona prova della sua migliore attenzione e disponibilità.

In sede di esame del disegno di legge sulla riforma tributaria, sono state infatti accolte le proposte in favore della categoria, concretatesi nella salvaguardia dei livelli di occupazione in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita da ciascun impiegato. Ed anche all'atto del passaggio nei diversi rami di servizi dell'amministrazione finanziaria, è fatto noto che a tale personale è stata concessa la possibilità di esprimere indicazioni di preferenza, per quanto riguarda sia l'ufficio che la sede di lavoro.

Deve comprendersi, tuttavia, che in questi casi la valutazione delle singole aspirazioni non può prescindere da un certo quadro di compatibilità, all'interno del quale le esigenze personali e le necessità amministrative devono risultare tra loro armonizzabili.

Ove la compenetrazione dei rispettivi interessi non sia viceversa realizzabile, la prevalenza da dare all'interesse pubblico sulla tutela di posizioni particolari rende di dovere la ricerca di soluzioni alternative, in quella stessa direzione che assicuri adeguatezza di organici agli uffici ed una efficiente distribuzione e più proficua utilizzazione del personale.

L'indagine conoscitiva avviata dall'amministrazione e tuttora in atto tende appunto a questo scopo, ed interessa perciò non solo il territorio di Bari, ma anche altre circoscrizioni provinciali dove sono emerse situazioni eccedentarie in rapporto alle accertate esigenze di funzionalità dei locali uffici finanziari.

È ancora presto per poter anticipare decisioni di merito e di entità sull'esito di tali accertamenti.

In ogni caso si può aver fiducia che l'amministrazione considererà con adeguatezza e be-

nevolenza le situazioni familiari e quelle personali, non rinunciando a compiere un ulteriore sforzo per venire incontro, ove occorra e nei limiti consentiti, alle aspirazioni degli interessati.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

POLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui accantonando il principio che nei lavori di restauro l'architettura in pietra non viene mai sostituita, nei lavori di ripristino della facciata di Palazzo Pitti a Firenze, si sta sostituendo, non si sa bene con quale logica, le balaustre delle terrazze e i sottostanti basamenti in pietra vecchi di oltre 150 anni e di notevole valore artistico.

Si desidera sapere se la sostituzione di queste vere e proprie opere d'arte, sia da considerare compatibile con la conservazione di uno stile e di un patrimonio artistico come quello del Palazzo di che trattasi, che sono affidati al gusto e alla preparazione culturale e storica di una intera popolazione piuttosto che alle elucubrazioni di fantascientifici architetti desiderosi di sperimentare nuove tecniche più che di tramandare ai posteri i segni di una grandezza artistica che onora il nostro paese. (4-01810)

RISPOSTA. — Il restauro della facciata di Palazzo Pitti è stato imposto dalla improrogabile necessità di eliminare un pericolo per la pubblica incolumità.

Ben prima di iniziare il lavoro ed in attesa di giungere ad una soluzione definitiva dopo aver approfondito il problema, non ultimo quello dell'approvvigionamento di materiale che desse le maggiori garanzie di durata (analisi sui campioni eseguiti nel laboratorio dell'Istituto di costruzioni dell'università di Firenze), la continua caduta di materiale lapideo costrinse a mettere in opera una transenna continua ai piedi del monumento ed una protezione, eseguita con tavole da ponti ancorate alla muratura retrostante, per trattenere i balaustri tutti profondamente ed irreparabilmente degradati ed in passato assicurati solo da provvisorie legature in filo di ferro.

« I basamenti in pietra » cui si riferisce l'interrogante sono lastroni di pietra semplicemente squadrati e che, a sbalzo, formano il piano di calpestio e nella loro parte più aggettante sostengono il peso notevolissimo dei balaustri e della cimasa.

La natura della pietra serena e l'esposizione a nord-ovest della facciata del palazzo hanno sempre costretto a continue sostituzioni più o meno estese; e questo dal periodo granducale fino ai nostri giorni (gli ultimi due interventi risalgono all'immediato dopoguerra, uno ad opera del genio civile ed uno eseguito dalla sovrintendenza). Inoltre la forma degli elementi verticali di pietra è di tipo piuttosto semplice ed esattamente definito, che non lascia quindi niente all'interpretazione del manuale esecutore. E questo non a caso. Nel disegno architettonico della facciata, infatti, l'elemento singolo non entra in gioco, ma è l'intera balaustra, col suo ripetersi sui tre piani, che scandisce e precisa l'articolarsi dell'intero volume.

Al punto di degradazione al quale si era giunti, se ci si fosse limitati a staccare i pezzi pericolanti e a spazzolare il pietrame meglio conservato, numerose ed estese sarebbero le lacune sulla facciata di Palazzo Pitti. Ma questa soluzione non avrebbe tenuto conto della precisa funzione compositiva dei terrazzoni nella loro continua integrità e politezza di disegno a contrasto con l'irregolare chiaro-scuro del bugnato rustico che caratterizza il palazzo.

Per quanto riguarda, infine, la tecnica usata nel rimontaggio degli elementi in pietra, si precisa che è stata usata con estremo rigore la stessa tecnica usata in passato. Lastre di piombo assicurano l'uniformità del piano di posa degli elementi più pesanti, gli elementi verticali non sono murati alla cimasa ed al piano di posa, ma due prolungamenti sotto la base e sul capitello ne assicurano l'incastro. Le parti terminali di ogni elemento della cimasa posano nuovamente su di un foglio di piombo e sono assicurate a quelle contigue a mezzo di staffe sagomate di rame. Questo sistema permette liberamente tutti i movimenti traslatori determinati dalla dilatazione e contrazione dei materiali senza comprometterne in alcun modo la stabilità.

Si ritiene, pertanto, che il restauro condotto alla facciata principale di Palazzo Pitti risponda alla imprescindibile esigenza di conservazione del monumento e a rigoroso metodo scientifico.

Il Ministro: SCALFARO.

QUILLERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi per cui non abbiano ancora trovato attuazione le disposizioni relative ai finanziamenti

agevolati per le iniziative commerciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Poiché i commercianti meridionali ricevono dalla mancata applicazione dei suddetti benefici di legge a loro favore un danno ingiusto e rilevantissimo che assume speciale gravità in questo periodo di crisi del settore, l'interrogante desidera conoscere quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare per sbloccare una situazione assurda, non essendo pensabile che una precisa disposizione di legge resti inapplicata contrariamente alla volontà del legislatore.

In particolare l'interrogante desidera conoscere — non prevedendo la legge suddetta l'emanazione di alcuna direttiva del CIPE né alcun decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini della concessione di benefici di cui è questione — se si ritenga all'uopo sufficiente ed indispensabile la pronta emanazione di una semplice circolare ministeriale con la quale si diano le opportune istruzioni alla Cassa per il Mezzogiorno ed agli istituti abilitati ai finanziamenti agevolati in oggetto. (4-04023)

RISPOSTA. — In merito alla applicazione delle disposizioni relative ai finanziamenti agevolati a favore delle iniziative commerciali nel Mezzogiorno, si fa presente che l'articolo 8, comma secondo, quinto capoverso, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, prevede l'emanazione di direttive, da parte del CIPE, soltanto per i finanziamenti alle iniziative commerciali di cui agli ultimi 3 commi dell'articolo 10 della stessa legge non è prevista l'emanazione di alcuna direttiva, né è stata stabilita la procedura da seguire per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

Conseguentemente, a causa della rilevata incompletezza delle disposizioni in questione, non è stato possibile dare attuazione alle norme in favore del settore commerciale contenute nel citato articolo 10.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: TAVIANI.

REVELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano le intenzioni del Governo in ordine alla realizzazione della autostrada Albenga-Garessio-Ceva, arteria indispensabile al collegamento della estrema Liguria occidentale con il Piemonte e col natu-

rale retroterra della Riviera dei Fiori, la cui necessità ed urgenza è, in questo particolare momento di crisi occupazionale, particolarmente sentita in Liguria, determinata anche da contingenti ragioni sociali. (4-01193)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è sospeso il rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade, dalla entrata in vigore della citata legge e sino all'approvazione, da parte del Parlamento, del programma di sviluppo economico nazionale.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se, in accoglimento del voto delle popolazioni vesuviane e sorrentino, intenda dare disposizione per l'apertura di uno svincolo all'altezza di San Giuseppe Vesuviano sulla superstrada Caserta-Camerelle.

Si fa presente che le popolazioni, mancando ogni ragione di diniego sono in grave agitazione per cui potrebbero nascere moti e dimostrazioni violente. (4-00048)

RISPOSTA. — L'autostrada Caserta-Nola-Salerno, della estesa di chilometri 54+889 e della quale recentemente è iniziata la realizzazione, prevede i collegamenti iniziale e finale con l'Autostrada del Sole e con il raccordo autostradale Salerno-Avellino, nonché un allacciamento con l'Autostrada Napoli-Bari e tre svincoli intermedi posti al servizio dei territori circostanti il tracciato.

In ordine a quanto si richiede nella interrogazione non può non farsi presente che la zona dei comuni di San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Palma Campania ed altri, si trova in posizione quasi baricentrica e ravvicinata ai previsti caselli autostradali di Nola e Sarno, che distano tra loro solo chilometri 16 e, quindi, i predetti comuni potranno servirsi della viabilità minore già esistente che consente agevoli allacciamenti agli svincoli in progetto.

D'altra parte il concetto stesso di autostrada extra urbana, implica l'esigenza di allacciamenti alla viabilità urbana non troppo ravvicinati fra loro e tali, comunque, che siano posti in prossimità a punti di raccolta e confluenza di traffico.

È da far presente, ad ogni modo che in base all'articolo 4 della convenzione stipulata

tra la società concessionaria e l'ANAS, la costruzione di caselli non compresi nel progetto esecutivo, che sia eventualmente richiesta da enti locali e tecnicamente ammissibile, può essere realizzata solo se i richiedenti si impegnano a provvedere alle relative spese di costruzione e di esercizio.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per chiedere se intenda prevedere la costruzione di un porto turistico nella baia di Massa Lubrense ed un altro nell'incantevole arco di Nerano di Massa Lubrense sulla costa amalfitana. (4-03188)

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per chiedere se intenda prevedere la costruzione di un approdo turistico a Torre del Greco (Napoli). (4-03189)

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per chiedere se intenda prevedere la costruzione di un porto turistico a Capo Miseno in Monte di Procida (Napoli). (4-03190)

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per chiedere se intenda prevedere la costruzione di un porto turistico in Sorrento (Napoli). (4-03191)

RISPOSTA. — Come è noto il CIPE nella seduta del 4 agosto 1972 ha approvato 21 progetti speciali, due dei quali riguardano la rete di approdi turistici nel Tirreno e nell'Adriatico meridionali.

Ciò premesso, si fa presente che la deliberazione del CIPE in materia è stata assunta dopo consultazione con le regioni interessate, per cui eventuali modifiche al progetto speciale della Campania possono prevedersi su proposta della competente giunta regionale.

Per altro, non essendo possibile, per motivi di ordine finanziario, modificare il numero degli approdi turistici previsti, il CIPE ha deciso che eventuali modifiche non dovranno comportare variazioni al numero di approdi attribuiti ad ogni singola regione.

Pertanto, qualora la giunta regionale campana volesse proporre la realizzazione di porticcioli turistici nelle località richiamate nelle interrogazioni, dovrà indicare quali por-

ticcioli siano da sostituire tra quelli approvati dal CIPE per la regione Campania.

Il Ministro: TAVIANI.

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del turismo e spettacolo e del bilancio e programmazione economica e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza della recente iniziativa della Chemical società per azioni di acquistare cento ettari di terreno nella zona di Capo Granitola di Mazara del Vallo (Trapani), al fine di impiantare una raffineria di petrolio.

Considerata la scarsa prospettiva di occupazione che deriverebbe da un tale insediamento, in quanto l'alta automazione del ciclo produttivo della raffinazione, darebbe un lavoro a qualche centinaio di unità in gran parte tecnici specializzati, di provata esperienza e provenienti da altre zone;

rilevata come, per altro effetto inquinante che causa una raffineria, tale insediamento è in disarmonia con le prospettive turistiche della fascia costiera ad est di Capo Granitola, come previsto dai piani della Cassa per il mezzogiorno e della regione siciliana; considerato anche il notevole patrimonio turistico ed archeologico di Selinunte e l'incidenza che ha sul turismo della zona;

tenuti presenti, altresì, i danni incalcolabili che ne deriverebbero al patrimonio ittico della zona, di Mazara, mortificandone la secolare vocazione marinara; l'interrogante chiede di conoscere quali autorizzazioni siano state richieste dalla Chemical società per azioni in merito al progetto in questione, e quali provvedimenti i ministri interessati ritengono di dovere adottare per salvaguardare il patrimonio turistico-archeologico e paesistico della zona di Capo Granitola nonché quello ittico della fascia costiera interessata. (4-02622)

RISPOSTA. — La Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera operante presso questo Ministero esamina le domande di installazione ed i relativi progetti degli impianti petroliferi previsti sul territorio nazionale con esclusione, in conformità alle norme legislative in vigore, degli impianti da installare nella Regione siciliana.

Pertanto in base alle sopraccennate norme questo Ministero non ha alcuna facoltà di intervenire sulla iniziativa della società per azioni Chemical, di cui, per altro, sia l'ente

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

provinciale per il turismo di Trapani che la sovrintendenza alle antichità per le province di Palermo e di Trapani non hanno ancora alcuna notizia ufficiale.

Si fa altresì presente che non risulta che l'iniziativa di cui sopra sia stata comunicata al Ministero del bilancio e della programmazione economica cui spetta autorizzare nuovi impianti ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'ufficio sanitario del compartimento ferrovie dello Stato di Palermo non dispone di una pianta organica sufficiente alle esigenze del compartimento.

Manca, infatti, il posto di tecnico capo di psicotecnica e il posto di tecnico capo di radiologia. Considerato poi il raffronto tra la pianta organica del compartimento di Palermo con quella di altri compartimenti, poiché risulta che il numero dei posti mancanti a Palermo è notevolmente superiore, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda adottare per adeguare l'organico dell'ufficio sanitario del compartimento di Palermo a quello degli altri compartimenti. (4-03391)

RISPOSTA. — Apposite commissioni composte di rappresentanti dell'azienda ferroviaria e delle organizzazioni sindacali, hanno il compito di verificare per tutti gli uffici compartimentali la corrispondenza fra pianta organica ed esistenza di personale.

L'organico dell'ufficio sanitario compartimentale di Palermo è stato determinato in relazione al numero dei dipendenti amministrati ed in conseguenza di particolari situazioni ambientali e d'ordine organizzativo generale.

Non sembra tuttavia sussistano sperequazioni d'organico fra tale ufficio ed altri che operano in situazioni analoghe.

Per quanto concerne poi le mancate assegnazioni di un posto di tecnico capo di psicotecnica e di uno di tecnico capo di radiologia, si fa presente quanto segue.

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1971, n. 1077, per le esigenze dei 15 compartimenti ferroviari, prevede, nella

carriera dei tecnici di psicotecnica, 18 posti di organico, di cui solo 9 sono di livello gerarchico di tecnico capo.

Poiché l'organico per tale qualifica risulta inferiore al numero dei compartimenti, si è reputato opportuno non procedere alla individuazione dei posti di pianta per evitare, a seguito dell'applicazione dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1967, n. 668, trasferimenti di dipendenti neo-promossi dalla sede di appartenenza a quella in cui si sia reso vacante il relativo posto d'organico.

I posti di tecnico capo del ruolo dei tecnici di radiologia sono stati invece individuati — ed uno è stato assegnato anche all'ufficio sanitario di Palermo — in quanto l'organico di tale livello è pari al numero degli impianti in cui attualmente operano.

Il Ministro: BOZZI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave malcontento esistente presso l'utenza e a cui dà luogo il fatto che presso la direzione centrale ULA sono giacenti da parecchi mesi numerose pratiche relative alla elevazione dell'assegno degli operatori ULA degli uffici locali di Palermo, succursale 13; Palermo, succursale 21; Palermo, succursale 25; Palermo, succursale 36; Bisacquino; Mondello Lido; Partanna Mondello; Polizzi Generosa.

Considerato che tale malcontento dà luogo anche ad un disservizio per l'utenza, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti ritenga adottare per consentire un celere espletamento di dette pratiche. (4-03610)

RISPOSTA. — Circa la situazione del personale di alcuni uffici locali di Palermo e provincia, si fa presente che, ultimata la relativa istruttoria, è in corso di emanazione il provvedimento con il quale viene elevato l'assegno del personale dell'ufficio di Palermo succursale n. 21 da 3 a 4 unità.

Per quanto concerne l'ufficio locale di Bisacquino, la competente direzione provinciale postale di Palermo ha fatto presente che il punteggiato totalizzato dall'ufficio stesso nell'anno 1971 non è tale da comportare la variazione dell'attuale assegno degli operatori.

Circa l'ufficio succursale n. 13 di Palermo la stessa direzione provinciale postale di Palermo ha significato che il maggior lavoro verificato nel 1971 è da ascrivere non già a

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

carezza di personale ma a motivi transitori e contingenti, fra i quali, non ultimo, il fatto che presso il predetto ufficio fu allogato per alcune settimane e cioè dal 24 maggio 1971 al 18 giugno 1971 il succursale n. 3.

Per quanto riguarda tutti gli altri uffici indicati nell'interrogazione non sono in corso pratiche di elevazione di assegno.

Ad ogni modo, per il caso che l'interrogante intenda riferirsi all'eventuale elevazione di gruppo dei detti uffici, si precisa che tale questione potrà essere esaminata in sede di revisione generale della classificazione degli uffici, che, a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, viene effettuata ogni quinquennio.

Il Ministro: GIOIA.

SACCUCCI. — *Al Ministro per i rapporti con l'ONU.* — Per sapere:

1) se sia stata sollevata la questione dei 63.650 soldati italiani dispersi in Russia, al fine di conoscere l'attuale residenza dei superstiti, per facilitarne la corrispondenza con i congiunti italiani;

2) se sia mai stata presa in seria considerazione, la possibilità di liberalizzare la corrispondenza tra i congiunti dei dispersi in Russia e i nostri soldati colà trattenuti;

3) quali siano le dimensioni dell'attuale movimento annuo di corrispondenza dei nostri soldati prigionieri, tramite l'ufficio della Croce rossa. (4-02410)

RISPOSTA. — La questione dei soldati italiani dispersi in Russia è stata più volte sollevata sia in sede di rapporti bilaterali sia in sede ONU. Esiste infatti a Ginevra una commissione speciale dell'ONU per i prigionieri di guerra, costituita nel 1950, alle cui sessioni ha partecipato un delegato italiano. La questione è stata recentemente sollevata in occasione del viaggio a Mosca del Presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda la corrispondenza dei soldati italiani dispersi in Russia, è stato più volte reso noto che le ultime cartoline inviate in Italia risalgono al 1943-1945. Si tratta di cartoline speciali per i prigionieri di guerra, internati in campi di concentramento. Non esiste pertanto attualmente un movimento di corrispondenza verso l'Italia dei soldati italiani dispersi in Russia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se si trovi a conoscenza del fatto che fin dal 9 febbraio 1973 la SITAS, concessionaria della funivia Trapani-Erice, ha sospeso il servizio funiviario di collegamento tra le due località, licenziando il personale, senza che alcuna diffida sia pervenuta alla medesima, malgrado il chiaro disposto dell'articolo 13 del capitolo di concessione, e lasciando numerosi lavoratori privi di occupazione, con tutte le conseguenze che ne derivano.

L'interrogante chiede di conoscere, pertanto, quali provvedimenti il ministro intenda adottare con procedura d'urgenza per la riattivazione del servizio considerato vitale sia dal punto di vista del necessario collegamento tra Trapani ed Erice sia da quello turistico e per garantire, infine, il posto di lavoro al personale addetto alla funivia stessa. (4-04145)

RISPOSTA. — Con decorrenza 1° febbraio 1973 è stata disposta la limitazione dei servizi della funivia Trapani-Erice al periodo 1° maggio-15 ottobre, al fine di ristabilire le condizioni di equilibrio economico di esercizio, compromesso dall'aumento delle spese di puro esercizio, dalla diminuita intensità di traffico, ma soprattutto, dalla mancata corresponsione dei contributi, per gli anni 1970 e 1971, da parte degli enti locali (regione, provincia di Trapani, comuni di Trapani e di Erice) a suo tempo particolarmente interessati alla costruzione della funivia.

Tali cause sono state di ostacolo all'esercizio di ogni potere revocatorio attinente a motivi di legittimità ed ha impedito all'amministrazione la notifica di formali intimazioni e diffide ai sensi dell'articolo 13 dell'atto-capitolato 27 giugno 1955 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1955, n. 997.

Il sindaco di Erice, nel rappresentare l'opportunità di ripristinare il servizio annuale, si è riservato di precisare circostanze che, opportunamente accertate, potrebbero provocare l'immediata riapertura dell'impianto, con i conseguenti effetti anche riguardo alla riassunzione del personale licenziato.

In ogni caso permane la facoltà del comune di Erice di assumere a propria cura l'esercizio della funivia, conformemente alle disposizioni vigenti che disciplinano la materia delle gestioni dirette, succedendo all'attuale concessionario nei rapporti patrimoniali e finanziari.

Il Ministro: BOZZI.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

SISTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere: — premesso che nella riunione del 28 gennaio 1971 il consiglio di amministrazione dell'ANAS, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, aveva espresso parere favorevole al progetto di massima di ammodernamento della statale n. 456 fra i chilometri 35 e 45 comprendente il « Traforo del Cremolino » per l'importo di 4 miliardi e 552 milioni di lire —:

1) se sia stato disposto il progetto esecutivo dell'ammodernamento allora favorevolmente esaminato e, in caso positivo, a che punto è giunta la progettazione;

2) se al ministro risulti (e quale conseguente interessamento intenda esplicitare) il fatto che il compartimento dell'ANAS di Torino aveva proposto una strada di arroccamento al cosiddetto « Traforo del Cremolino » larga 14,50 e, inoltre, che il comune di Acqui aveva già intrapreso la progettazione esecutiva del tratto fra Acqui Terme e il rettilineo Visone-Prasco con una spesa di 18 milioni di lire, progettazione ora purtroppo sospesa dopo le ben note vicende interne di quell'amministrazione comunale.

L'interrogante fa osservare l'estrema importanza della costruzione del « Traforo del Cremolino » nel contesto dell'ammodernamento della strada statale n. 456 fra i chilometri 35 e 45, fattasi ora più urgente in rapporto alla già iniziata costruzione dell'autostrada Voltri-Ovada-Alessandria (Sempione), in quanto verrebbe così a collegare direttamente il casello autostradale di Ovada con il grande centro turistico di Acqui Terme e con Asti, realizzando finalmente l'« Asti-Mare » da anni lodevolmente e fattivamente perseguita dagli enti locali delle due province di Asti e di Alessandria. (4-01120)

RISPOSTA. La progettazione esecutiva della variante all'abitato di Cremolino, tra i chilometri 35 e 45 della statale n. 456, del Turchino, comprendente una galleria della lunghezza di metri lineari 1.130, non ha ancora avuto inizio attesa l'ingente spesa prevista per l'opera che supera i 4 miliardi e mezzo.

Per quanto riguarda poi il punto 2) dell'interrogazione, si precisa che il compartimento della viabilità di Torino non ha presentato alcuna proposta intesa a realizzare una diversa soluzione per l'accesso alla galleria sopra indicata.

Per altro è stato già redatto il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della variante stessa agli abitati di Acqui Terme e Visone,

con inizio al chilometro 31+060 della statale n. 456, dell'importo di oltre un miliardo e mezzo.

Anche alla realizzazione di quest'ultima variante, che riveste particolare rilievo in vista della costruenda autostrada Voltri-Alessandria, si potrà provvedere non appena lo consentiranno le disponibilità di bilancio dell'ANAS.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene ancora definita la pratica di pensione di guerra, posizione n. 9063222 di Semeraro Giuseppe e se ritenga, dato il tempo trascorso dalla presentazione della domanda, di disporre per gli opportuni adempimenti.

(4-04116)

RISPOSTA. — Per definire l'istanza con la quale Giuseppe Semeraro ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra, si è in attesa che l'ospedale militare di Napoli ed il distretto militare di Lecce trasmettano copia degli atti sanitari relativi al predetto.

Poiché tale documentazione non risulta ancora pervenuta, il 17 marzo 1973 i suindicati enti sono stati opportunamente sollecitati.

In pari data, inoltre, sono stati disposti, nei riguardi dell'interessato, i prescritti accertamenti sanitari presso la competente commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto.

Si assicura che non appena saranno acquisiti i necessari elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile premura, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

TESI E MONTI RENATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi carenze esistenti nella provincia di Pistoia, riguardanti il servizio postale con specifico riferimento alla consegna domiciliare della corrispondenza.

I portalettere oggi, sono costretti a compiere lunghe percorrenze e ad effettuare orari di lavoro molto estenuanti, i quali in alcune zone della provincia, superano le 9 ore giornaliere e le 54 ore settimanali, evidenziando così una grossa ingiustizia, poiché viene ad essere

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

limitato il diritto ad un giusto riposo dei lavoratori, come è previsto dai contratti di lavoro.

Malgrado questo estenuante lavoro imposto ai portalettere, in varie zone della provincia, la corrispondenza viene consegnata a giorni alterni, causando così un evidente disagio e suscitando un forte malcontento fra i cittadini.

Pertanto, gli interroganti, chiedono quali provvedimenti intenda adottare e se ritenga necessaria ed urgente, la immissione di altri cittadini attualmente disoccupati, affinché possano essere migliorati i servizi in tutte le zone della provincia. (4-03467)

RISPOSTA. — In base all'attuale organizzazione dei servizi nessun portalettere esegue un'attività lavorativa che comporti una prestazione superiore alle 9 ore giornaliere e, quindi alle 54 ore settimanali.

Ciò premesso, si informa che è in atto su scala nazionale una organica ristrutturazione dei servizi di recapito e di ricevitoria, secondo nuovi criteri di valutazione della prestazione degli agenti addetti al servizio di recapito.

Tale prestazione viene determinata sulla base della somma dei vari punteggi attribuiti a diversi elementi di giudizio e cioè: il percorso medio, la ripartizione degli oggetti di corrispondenza, il numero medio degli stessi oggetti recapitati, le cassette di impostazione eventualmente svuotate, nonché il servizio di procacciato e di ricevitoria che vengono eseguiti dal medesimo portalettere addetto al servizio di recapito.

In tale prospettiva che — è appena il caso di aggiungere — è ispirata all'intento di evitare un eccessivo lavoro agli agenti, non si giustificerebbe l'adozione di un provvedimento rivolto a rendere più frequente il servizio di recapito in quelle zone dove, sia per il numero esiguo della corrispondenza da recapitare, sia per la posizione della località, esso è attualmente effettuato a giorni alterni.

Si soggiunge, infine, che dalla succitata ristrutturazione generale, con la conseguente istituzione di nuove zone di recapito, scaturirà, insieme con un sensibile miglioramento del servizio, anche la disponibilità di nuovi posti di lavoro, così come auspicato nella surriportata interrogazione.

Il Ministro: GIOIA.

TORTORELLA GIUSEPPE, NICOSIA, GRILLI E CERULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali

provvedimenti intenda adottare per attrezzare gli uffici ministeriali potenziandoli del personale necessario al fine di procedere urgentemente alle nomine in ruolo previste dalla legge n. 468, le cui graduatorie sono state già pubblicate. Sembra infatti che questo sia l'ostacolo principale all'attuazione di un provvedimento atteso da una vasta categoria di docenti. (4-03349)

RISPOSTA. — La legge 2 aprile 1968, n. 468 ha determinato la formulazione di 89 graduatorie di aspiranti all'immissione in ruolo, con un complesso di 320 mila domande, delle quali 193 mila valide.

Di queste graduatorie solo 36 — e riguardano materie tecniche e professionali con numero di aspiranti non rilevante — sono state registrate dalla Corte dei conti e possono quindi — come di fatto sta avvenendo — consentire la nomina in ruolo degli aspiranti iscritti.

Le altre 53 graduatorie — le più ponderose per numero di aspiranti — non sono state finora registrate dall'organo di controllo e la loro pubblicazione, meramente informale e avvenuta a cura di organizzazioni sindacali — non può ancora consentire le operazioni di nomina in ruolo e assegnazione di sede.

Il Ministro: SCALFARO.

TORTORELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia prevista una spesa ingentissima — si dice cinque miliardi di lire circa — per il finanziamento di una campagna di propaganda giornalistica, radio-televisiva e murale a favore dell'IVA e della prossima riforma tributaria e se sia vero che la realizzazione di questa pur lodevole iniziativa, è stata già affidata, per le vie brevi a due agenzie pubblicitarie vicine o amiche della democrazia cristiana e dei suoi gruppi.

Se la notizia rispondesse a verità, l'interrogante chiede al ministro responsabile se la procedura dell'appalto privato o fiduciario possa definirsi corretta o comunque rispondente all'interesse del paese che si vuole giustamente informare ed alla economia del fine che si intende perseguire, tenuto conto del costo di gestione di un così pingue *budget* da pagarsi alle agenzie, che si aggira tra il 15 ed il 25 per cento, tutto compreso. Un « arricchimento » che l'amministrazione finanziaria dovrebbe far proprio a totale beneficio della campagna pubblicitaria programmata.

(4-04031)

RISPOSTA. — Rispondendo il 22 marzo 1973 in Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ad analoga richiesta di un commissario della stessa parte politica dell'interrogante si sono smentite le voci messe in circolo relative a presunti appalti per la propaganda dell'IVA.

Si ribadisce, quindi, quella affermazione, confermando che è assolutamente destituita di fondamento la notizia secondo la quale il Ministero delle finanze avrebbe affidato ad agenzie pubblicitarie la gestione della campagna di propaganda per l'IVA e per ogni altro tributo contemplato dalla riforma tributaria.

L'amministrazione non ha assunto alcun impegno di tal genere, e le iniziative finora poste in essere per un'ampia diffusione della nuova imposta sul valore aggiunto e del suo meccanismo di applicazione sono state realizzate direttamente senza ricorso ad appalti o ad altri sistemi di mediazione.

Il Ministro: VALSECCHI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere che si intervenga immediatamente per chiarire la portata dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nel senso di esonerare dall'imposta sulla pubblicità gli espositori in enti fieristici e gli enti stessi che svolgono la propria attività per pochi giorni ed imperniano tutto il loro lavoro — enormemente proficuo per l'economia nazionale — proprio sulla pubblicità.

Una tempestiva presa di posizione chiarificatrice presso i comuni dissiperà le preoccupazioni che si sono manifestate presso gli enti fieristici i quali non svolgono attività a fine di lucro. (4-03324)

RISPOSTA. — La situazione degli espositori in enti fieristici e quella degli enti stessi agli effetti dell'imposta comunale sulla pubblicità, vanno attentamente riguardate nel quadro dei criteri direttivi fissati dall'articolo 12, secondo comma, n. 1, della legge delega di riforma tributaria e conseguentemente risolte in base alle disposizioni recate dagli articoli 6 e 20 del decreto presidenziale del 26 ottobre 1972, n. 639.

L'articolo 6 succitato, traducendo in norma concreta il criterio di indirizzo contenuto nella legge n. 825 del 1971, ha definito la sfera di applicabilità del tributo, fissandone l'assoggettamento alle insegne, alle iscrizioni

e a tutte le altre forme di pubblicità effettuate, nell'ambito del territorio comunale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque percepibili da tali luoghi.

All'interno di questa cornice, espositori ed enti fieristici si ritrovano certamente, ed in posizione di assoluta parità nei riguardi della sottoposizione all'obbligo di corrispondere il tributo.

La situazione degli espositori rispetto a quella degli enti fieristici viene invece ad assumere una diversa configurazione per effetto della disposizione agevolativa del successivo articolo 20, che al punto 1) considera esenti dall'imposta le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi.

Se quindi la pubblicità eseguita dagli espositori all'interno dei locali risponde alle suddette indicazioni, essa potrà rientrare nella ipotesi di esenzione innanzi configurata.

Nessuna agevolazione di questo tipo è viceversa prevista per gli enti fieristici, la cui attività, ove diretta a fini non di lucro, potrebbe comportare unicamente l'esenzione dall'imposta relativa alle insegne apposte per la indicazione della sede, ai sensi dell'articolo 20, punto 11) del succitato decreto presidenziale.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — facendosi interprete delle denunce fatte al Ministro di grazia e giustizia, dal sindacato e dal consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Bergamo e dalla stampa, e soprattutto delle primarie esigenze della popolazione bergamasca per l'intollerabile perdurare della condizione di crisi nell'importantissimo e delicato settore dell'amministrazione della giustizia nella giurisdizione del tribunale di Bergamo; sottolineando la gravità della situazione e la urgenza di provvedimenti adeguati, ed esponendo i termini dei problemi che debbono essere subito risolti;

1) tribunale di Bergamo: rispetto all'organico, che per altro è del tutto insufficiente e che perciò va rivisto, mancano 2 giudici, 4 cancellieri, 3 dattilografi e 1 ufficiale giudiziario; inadeguata la sede dell'attuale ufficio unico per le notificazioni.

Sia per l'ufficio istruzione penale (dove si introitano circa 700 processi all'anno, mentre ve ne sono già pendenti più di 900), sia per le udienze civili (ove il ruolo è carico di

più di 5 mila procedimenti e si arriva a gravare su ogni giudice con circa 500-600 cause, nel mentre le altre 600 procedure fallimentari hanno richiesto l'impiego di 2 giudici), sia per le udienze penali (ove sono pendenti circa 1.500 processi con un introito di oltre 1.000 processi all'anno è indispensabile intervenire con l'assegnazione di altri magistrati;

2) pretura di Bergamo: il pretore dirigente manca di fatto in quanto immediatamente dopo la nomina, ha chiesto di andare in aspettativa per motivi di salute, il che comporta secondo la legge, essendo stato oltrepassato il periodo consentito, la revoca del magistrato stesso dall'incarico e pertanto diviene indispensabile, non solo in via di fatto, la sua sostituzione con la nomina di un nuovo pretore dirigente; e mancano inoltre 4 cancellieri e 5 dattilografi;

3) pretura di Treviglio: manca un cancelliere;

4) pretura di Almenno San Salvatore: manca il pretore, né la Corte di appello ha la possibilità di fondi per disporre di un magistrato supplente;

5) pretura di Lovere: manca l'ufficiale giudiziario;

6) pretura di Clusone: manca l'ufficiale giudiziario e il dattilografo;

7) pretura di Grumello del Monte: totalmente insufficiente nell'organico, visto il pesante carico di procedimenti civili e penali, per cui il magistrato, i cancellieri e il personale debbono essere aumentati;

8) pretura di Zogno: manca il dattilografo.

A quanto sopra esposto in sintesi, vanno aggiunte inadeguatezze ed insufficienze delle attrezzature, talché di conseguenza il disservizio è giunto a posizione assai grave con inconvenienti, che sono divenuti ormai cronici nei confronti della popolazione, che ha sino ad oggi subito per tali motivi dei pesantissimi danni; e poiché gli interventi sino ad oggi effettuati dal sindacato e dal consiglio dell'Ordine presso i capi degli uffici giudiziari del circondario del tribunale e del distretto della corte d'appello sono risultati vani, l'interrogante fa presente la responsabilità che si è assunto il Ministro di grazia e giustizia, nel non dare soluzione sino ad ora a questi problemi —;

a) il motivo per il quale non si è intervenuti sino ad oggi e a chi specificatamente vadano ricondotte colpe e responsabilità;

b) quali decisioni egli intenda finalmente prendere, e con la massima urgenza,

per por fine ad una situazione insostenibile, che potrebbe determinare anche una reazione oltremodo decisa da parte dei magistrati e degli avvocati bergamaschi e della stessa cittadinanza. (4-03323)

RISPOSTA. — In merito alla situazione di taluni uffici giudiziari del circondario del tribunale di Bergamo segnalati nella interrogazione, si fa presente quanto appresso.

La pianta organica dei magistrati del tribunale di Bergamo (indice di lavoro 23,04) prevede 1 presidente, 3 presidenti di sezione e 17 giudici. È vacante un solo posto di giudice (non 2) e si è in attesa che il Consiglio superiore della magistratura, competente a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, provveda alla copertura di tale vacanza.

In merito al personale di cancelleria del tribunale predetto i posti vacanti sono 3 (e non 4); alla copertura del posto di dirigente la cancelleria si provvederà in occasione della imminente nomina e destinazione dei neo cancellieri capi di prima classe. Per gli altri due posti in sottordine si provvederà, attesa la carenza di personale che si registra in tutti i distretti, con le nuove assunzioni di personale e con il sollecito espletamento dei relativi concorsi. Per il personale di dattilografia, si provvederà con le destinazioni dei vincitori dei concorsi in via di espletamento. Quanto ai posti di ufficiale giudiziario si comunica che, con decreti del 6 dicembre 1972 sono stati coperti i due posti vacanti nell'ufficio unico presso il tribunale di Bergamo.

Il posto di consigliere pretore del mandamento di Bergamo risulta tuttora occupato dal dottor Adriano Bacchetta che trovasi in aspettativa. Il Consiglio superiore della magistratura è, pertanto, in procinto di deliberare il collocamento fuori ruolo del predetto magistrato (per aspettativa prolungata oltre i due mesi) e questo Ministero darà subito corso, dopo tale deliberazione, alla procedura relativa alla copertura del posto, provvedendo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della vacanza che sarà così formalmente determinata. Riguardo al personale di cancelleria, sono vacanti 3 posti (e non 4) di cancelliere ai quali si provvederà con le nuove assunzioni di personale e con il sollecito espletamento dei relativi concorsi. Per i quattro posti di dattilografo (e non 5) pure vacanti si potrà provvedere con la destinazione dei vincitori dei concorsi in via di espletamento.

Circa la copertura della vacanza di un posto di cancelliere, su cinque, nella pretura di Treviglio, si provvederà al riguardo con le nuove assunzioni di personale e con il sollecito espletamento dei relativi concorsi.

Il posto di pretore vacante nella pretura di Almenno San Salvatore è stato pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del 15 ottobre 1972 e si è in attesa della deliberazione del competente Consiglio superiore della magistratura.

Il posto di ufficiale giudiziario nella pretura di Lovere è stato più volte messo a concorso, ma non è stato sinora possibile coprirlo per mancanza di aspiranti; si potrà provvedere quanto prima con gli ufficiali giudiziari di nuova nomina. Analogamente si potrà provvedere per il posto di ufficiale giudiziario nella pretura di Clusone, pur esso messo a concorso senza esito. Circa il posto di dattilografo, vacante in detta pretura, si informa che non vi sono attualmente coadiutori dattilografi giudiziari che ad esso aspirano e non è, d'altra parte, possibile provvedere con trasferimento di personale da altri uffici giudiziari, avuto riguardo all'attuale deficienza numerica degli organici. La vacanza in questione sarà tuttavia tenuta presente in occasione della prossima nomina degli idonei del concorso a 130 posti di coadiutore dattilografo giudiziario e dei vincitori dell'altro concorso in via di ultimazione per 140 posti, riservato alle sedi del nord.

Per quanto riguarda la pretura di Grumello del Monte gli organici sono al completo e non è possibile, nell'attuale carenza numerica del personale giudiziario disporre aumenti degli organici stessi, tanto più che altre preture si trovano nella stessa situazione di organico e di carico di lavoro.

Per quanto riguarda infine la copertura del posto di dattilografo nella pretura di Zogno, la situazione si presenta come quella descritta per la pretura di Clusone.

Circa la lamentata carenza di attrezzature nel circondario di Bergamo si comunica che non risultano pervenute richieste al riguardo da parte degli uffici interessati; si assicura che, nei limiti dei fondi di bilancio, non si mancherà di soddisfare eventuali specifiche richieste.

Da quanto sopra esposto, si rileva che questo Ministero ha provveduto, nei limiti della sua competenza e delle attuali possibilità, alle esigenze degli indicati uffici e si riserva di seguire la situazione per gli ulteriori, necessari, provvedimenti.

Il Ministro: GONELLA.

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali presso la scuola media « Spanò-Bolani » di Reggio Calabria sia stata soppressa di fatto la cattedra di tedesco, nonostante le disposizioni in contrario del competente Ministero; e perché anche in seno all'istituto tecnico della stessa città il preside abbia chiesto per quest'anno l'esonero dall'obbligo dell'insegnamento del tedesco come seconda lingua nel quinto corso.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se a livello nazionale il Ministro della pubblica istruzione intenda tutelare più validamente i diritti didattici degli insegnanti di tedesco emanando opportune norme che ne coordinino la pratica attuazione con la pretesa libertà di scelta della lingua da parte degli allievi.

(4-02783)

RISPOSTA. — Si premette che con telegramma prot. 13128 del 21 ottobre 1972, inviato al provveditore agli studi di Reggio Calabria, questo Ministero ha disposto che l'insegnamento della lingua tedesca venga impartito in almeno una prima classe presso la scuola media Spanò Bolani di Reggio Calabria.

Si precisa che nel medesimo istituto, nell'anno scolastico 1972-73, non è stato possibile istituire classi con insegnamento della lingua tedesca per l'avversione conclamata dagli alunni verso questa materia e la minaccia degli stessi di iscriversi presso altre scuole. Ciò avrebbe comportato per molti insegnanti di ruolo un orario di cattedra inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni, con la conseguente posizione soprannumeraria degli stessi.

Si fa presente, comunque, che il preside della scuola stessa ha dato assicurazioni che nell'anno scolastico 1973-74 l'insegnamento della lingua tedesca verrà impartito in una prima classe, anche se, nella peggiore delle ipotesi, funzionerà come classe bilingue.

Infine, questo Ministero aggiunge che ha sempre tutelato gli interessi legittimi degli insegnanti di tedesco con l'emanazione di varie disposizioni atte a garantire la stabilità delle relative cattedre, nonostante le obiettive difficoltà esistenti per l'insegnamento di detta lingua straniera.

Il Ministro: SCALFARO.

URSO SALVATORE E AZZARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali l'intendenza di finanza di Catania, con provvedimento n. 4875/6 del 2 febbraio

1973, ha stabilito la sospensione della riscossione delle imposte e sovrainposte sul reddito dominicale ed agrario, per i paesi colpiti dalla recente alluvione, limitandola a soli 28 comuni della provincia stessa; mentre i danni provocati dalla suddetta alluvione e grandinata non sono stati di entità inferiori nei paesi di Aci Castello, Aci Catena, Bronte, Calatabiano, Camporotondo, Castel di Judica, Fiumefreddo, Giarre, Licodia Eubea, Linguaglossa, Mascali, Mirabella Imbaccari, Ramacca, Randazzo, Raddusa, San Cono, San Michele di Ganzaria, Trecastagni, Vizzini, Maletto, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea.

Per conoscere inoltre se ritenga opportuno estendere il suddetto provvedimento di sospensione anche a tutti i comuni suindicati.

(4-03857)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione è da ritenersi superata con la emanazione di apposite disposizioni che il Ministero delle finanze, in data 22 febbraio 1973, ha diretto alle varie intendenze di finanza territorialmente interessate.

Con tali disposizioni sono stati anche indicati tutti i comuni, compresi quelli citati nella interrogazione, che sono ammessi a beneficiare delle provvidenze recate dal decreto-legge del 22 gennaio 1973, n. 2, già approvato, con modificazioni, in via definitiva dai due rami del Parlamento.

Il provvedimento dell'intendenza di finanza di Catania citato dagli interroganti aveva solo carattere di provvisorietà ed era stato adottato sulla base dei primi accertamenti eseguiti dai competenti organi dell'amministrazione, in attesa delle risultanze di più approfondite indagini ed in considerazione dell'esigenza prospettata dalla particolarità della situazione.

Il Ministro: VAT. SECCHI.

VINEIS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

1) se sia al corrente del grave disagio che il provvedimento di chiusura festiva degli impianti di distribuzione di carburante (decreto ministeriale 11 marzo 1972) ha recato e reca ai gestori situati nelle zone di turismo domenicale, e particolarmente delle vallate alpi-

ne, la cui possibilità di lavoro e guadagno è limitata alle festività di soltanto alcuni mesi dell'anno;

2) se ritenga — tenuto conto del numero limitato di impianti di valle e fondo valle in proporzione alla lunghezza dei percorsi — che il provvedimento in questione sia di grave pregiudizio anche per gli utenti (in considerazione del ruolo di servizio pubblico che la distribuzione del carburante riveste) e per la già compromessa economia delle vallate alpine, alla quale non possono certo giovare ulteriori limitazioni delle sue risorse turistiche stagionali;

3) se ritenga, indipendentemente dalla complessa procedura derogativa prevista dal decreto ministeriale, di dover urgentemente adottare un provvedimento a carattere generale per modificare il decreto stesso, adeguandolo alle esigenze sopra prospettate. (4-00513)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 11 marzo 1972, prevede, all'articolo 6, la possibilità di adottare provvedimenti di deroga alle norme impartite, purché le competenti prefetture avanzino in merito le relative proposte.

Questo concetto è stato espressamente ribadito anche dalla circolare 102 in data 21 giugno 1972, che ha reso noto a dette autorità periferiche che l'amministrazione avrebbe attentamente vagliato tutti gli argomenti portati a sostegno di richieste tendenti a migliorare il servizio di distribuzione carburanti specie per soddisfare particolari esigenze locali, tra le quali le zone turistiche.

Nel quadro di quanto sopra esposto il Ministero ha provveduto a concedere una deroga alla prefettura di Cuneo che aveva prospettato la necessità di numerose vallate alpine.

Su tale strada l'amministrazione ha continuato accogliendo le proposte della Regione Val d'Aosta e di qualunque altra località ove le esigenze turistiche erano evidenziate dalle competenti prefetture.

Non si ritiene, pertanto, di dover adottare ulteriori provvedimenti a carattere generale modificando il decreto stesso, dato che attuando quanto nel provvedimento è già previsto si può agevolmente sopperire a tutte le necessità turistiche nazionali.

Il Ministro: FERRI MAURO.